SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 153° - Numero 282

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 3 dicembre 2012** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AGLI ABBONATI

Si informano i Gentili Abbonati che dal 3 dicembre i canoni di abbonamento per l'anno 2013 sono pubblicati nelle ultime pagine di tutti i fascicoli della Gazzetta Ufficiale. Si ricorda che l'abbonamento decorre dalla data di attivazione e scade dopo un anno od un semestre successivo a quella data a seconda della tipologia di abbonamento scelto. Per il rinnovo dell'abbonamento i Signori abbonati sono pregati di usare il modulo di sottoscrizione che verrà inviato per posta e di seguire le istruzioni ivi riportate per procedere al pagamento.

SOMMARIO

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Ministero dello sviluppo economico

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E LA SEMPLIFICAZIONE

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 12 novembre 2012, n. **206**.

Disposizioni per la celebrazione del secondo centenario della nascita di Giuseppe Verdi.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La Repubblica, nell'ambito delle finalità di salvaguardia e di promozione del proprio patrimonio culturale, storico, artistico e musicale, celebra la figura di Giuseppe Verdi nella ricorrenza del secondo centenario della sua nascita e ne valorizza l'opera.

2. L'anno 2013, ricorrenza del secondo centenario della nascita di Giuseppe Verdi, è dichiarato «anno verdiano».

3. La Villa Verdi in Sant'Agata di Villanova sull'Arda e la casa natale del musicista in Roncole Verdi, rispettivamente residenza e luogo di nascita del compositore Giuseppe Verdi e luoghi nei quali sono conservate importanti memorie della vita e dell'opera del Maestro, sono dichiarati beni culturali di interesse particolarmente importante ai sensi e per gli effetti dell'articolo 10, comma 3, lettera *d)*, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni.

Art. 2.

Interventi

1. Lo Stato riconosce meritevoli di finanziamento gli interventi, da realizzare negli anni 2012 e 2013, di promozione, ricerca, salvaguardia e diffusione della conoscenza della vita, dell'opera e dei luoghi legati alla figura di Giuseppe Verdi, finalizzati ai seguenti obiettivi:

a) sostegno, direttamente o in collaborazione con enti pubblici e privati, con associazioni, fondazioni, teatri, emittenti televisive, ricercatori e singoli individui privati, delle attività formative, anche di carattere didattico, editoriali, espositive, congressuali, seminariali, scientifiche, culturali e di spettacolo, incluso il Festival Verdi organizzato dalla Fondazione Teatro Regio di Parma, volte a promuovere in Italia, in Europa e nel mondo la conoscenza del patrimonio musicale, artistico e documentario relativo alla figura e all'opera di Giuseppe Verdi, anche in relazione ai riconoscimenti conseguiti sul piano nazionale e internazionale, al fine di dare alle celebrazioni verdiane la più vasta diffusione a livello locale, provinciale, regionale, nazionale e internazionale, con particolare riferimento all'Unione europea, anche mediante l'utilizzazione di tecnologie digitali;

b) recupero, restauro e riordino del materiale storico, artistico, archivistico, museografico e culturale riguardante la figura di Giuseppe Verdi e recupero, anche edilizio, di sedi idonee per la collocazione di tale materiale e per la sua eventuale esposizione al pubblico; prosecuzione delle ricerche sulla biografia dell'artista, anche mediante il riordino delle fonti storiche, e pubblicazione dei loro risultati e di materiali inediti;

c) promozione della ricerca scientifica in materia di studi verdiani, anche attraverso la pubblicazione di materiali inediti; istituzione di borse di studio ed emanazione di bandi di concorso per l'elaborazione di saggi storiografici e musicologici sull'opera di Giuseppe Verdi, in favore degli studenti dei conservatori e delle accademie musicali, promuovendo nelle scuole di ogni ordine e grado, a fini didattici, le «mattinate teatrali-musicali verdiane» con la partecipazione di giovani artisti; rivalutazione e valorizzazione del concorso per giovani cantanti lirici «Corale Giuseppe Verdi» di Parma e del concorso internazionale «Voci Verdiane» di Busseto, per inserire i giovani vincitori in apposite produzioni operistiche;

d) recupero edilizio e restauro conservativo dei luoghi verdiani, ubicati nelle province di Milano, Parma, Piacenza e Reggio Emilia;

e) valorizzazione delle attività svolte dai soggetti, pubblici e privati, che a diverso titolo operano nel campo della conservazione, dello studio e della diffusione dei materiali verdiani, anche attraverso il potenziamento delle strutture, allo scopo di favorirne la fruizione da parte del pubblico;

f) tutela, salvaguardia e valorizzazione, anche con finalità di promozione turistica, dei luoghi in cui Giuseppe Verdi ha vissuto e operato, anche attraverso interventi di manutenzione, restauro o potenziamento delle strutture esistenti, con particolare riferimento alla Villa Verdi in Sant'Agata di Villanova sull'Arda e alla casa natale del musicista in Roncole Verdi, e delle infrastrutture di collegamento e accesso. A tali iniziative è destinata una quota non inferiore al 20 per cento del contributo straordinario di cui all'articolo 4;

g) promozione di progetti contraddistinti da ampi e qualificati rapporti di collaborazione tra istituzioni e soggetti, pubblici e privati, a livello locale, provinciale, regionale, nazionale e internazionale, con particolare riferimento all'Unione europea;

h) realizzazione di ogni altra iniziativa utile per il conseguimento delle finalità della presente legge.

2. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 4.

Art. 3.

Comitato promotore delle celebrazioni verdiane

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, è istituito il Comitato promotore delle celebrazioni verdiane, di seguito denominato «Comitato», presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, o da un suo delegato, e composto dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dal Ministro per i beni e le attività culturali, o da loro delegati, dai presidenti delle regioni Emilia-Romagna e Lombardia, dai presidenti delle province di Milano, Parma, Piacenza e Reggio Emilia, dai sindaci dei comuni di Busseto, Milano, Parma, Piacenza, Reggio Emilia e Villanova sull'Arda, nonché da quattro insigni esponenti della cultura e dell'arte musicali italiane ed europee, esperti della vita e delle opere di Giuseppe Verdi, nominati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali.

2. Il Comitato, anche avvalendosi della collaborazione di soggetti privati, ha il compito di promuovere, valorizzare e diffondere in Italia e all'estero la conoscenza della figura e dell'opera di Giuseppe Verdi attraverso un adeguato programma di celebrazioni e di manifestazioni culturali, nonché di interventi di tutela e valorizzazione dei luoghi verdiani, attraverso l'utilizzazione delle risorse finanziarie previste dalla presente legge.

3. Al Comitato possono successivamente aderire, previo accordo dei soggetti di cui al comma 1, altri enti pubblici o soggetti privati che vogliano promuovere la figura e l'opera di Giuseppe Verdi.

4. Al termine delle celebrazioni, il Comitato, che rimane in carica fino alla data del 31 dicembre 2013, predispone una relazione conclusiva sulle iniziative realizzate e sull'utilizzazione dei contributi assegnati, che presenta al Presidente del Consiglio dei Ministri, il quale la trasmette alle Camere.

5. Il Comitato costituisce un Comitato scientifico che formula gli indirizzi generali per le iniziative celebrative del secondo centenario della nascita di Giuseppe Verdi.

6. Le iniziative celebrative del secondo centenario della nascita di Giuseppe Verdi sono poste sotto l'alto patronato del Presidente della Repubblica.

7. Ai componenti del Comitato non sono riconosciuti compensi o gettoni di presenza. Le spese per il funzionamento del Comitato sono poste a carico del contributo di cui all'articolo 4.

Art. 4.

Contributo straordinario

1. Per le celebrazioni del secondo centenario della nascita di Giuseppe Verdi è attribuito al Comitato di cui all'articolo 3 un contributo straordinario di 3,25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013, per la predisposizione e per l'attuazione di un programma di interventi finanziari e di iniziative culturali, informative, scientifiche ed educative, ai sensi dell'articolo 2, anche attraverso l'acquisizione e il restauro dei luoghi verdiani nelle province di Milano, Parma, Piacenza e Reggio Emilia.

Art. 5.

Copertura finanziaria

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 4, pari a 3,25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, destinata alle spese di parte corrente.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 novembre 2012

NAPOLITANO

MONTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* SEVERINO

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 1373):

Presentato dall'on. Carmen MOTTA ed altri in data 24 giugno 2008.

Assegnato alla VII commissione (cultura, scienza e istruzione), in sede referente, il 16 settembre 2008 con pareri delle commissioni I, V, X e questioni regionali.

Esaminato dalla VII commissione, in sede referente, il 15 e 23 febbraio 2011; il 23, 29 e 30 marzo 2011; il 13 e 19 aprile 2011; il 22 giugno 2011; il 13, 14 e 26 luglio 2011; il 27 settembre 2011.

Nuovamente assegnato alla VII commissione (cultura, scienza e istruzione), in sede legislativa, il 31 luglio 2012 con pareri delle commissioni I, V, X e questioni regionali.

Esaminato dalla VII commissione, in sede legislativa, il 1° agosto 2012 e approvato, in un testo unificato con gli atti n. 1656 (on. RANIERI ed altri), n. 2110 (on. FOTI ed altri), n. 2777 (on. BARBIERI ed altri), n. 4085 (on. POLLEDRI ed altri) il 6 agosto 2012.

Senato della Repubblica (atto n. 3447):

Assegnato alla 7ª commissione (istruzione pubblica e beni culturali), in sede referente, il 13 settembre 2012 con pareri delle commissioni 1ª, 5ª e questioni regionali.

Esaminato dalla 7ª commissione, in sede referente, il 18, 19 e 25 settembre 2012; il 2 e 16 ottobre 2012.

Nuovamente assegnato alla 7ª commissione (istruzione pubblica, beni culturali), in sede deliberante, il 17 ottobre 2012 con pareri delle commissioni 1ª, 5ª e questioni regionali.

Esaminato e approvato dalla 7ª commissione, in sede deliberante, il 24 ottobre 2012.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— Si riporta il testo dell'art. 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 24 febbraio 2004, n. 45, supplemento ordinario:

«Art. 10 *(Beni culturali)*. — 1. Sono beni culturali le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico.

2. Sono inoltre beni culturali:

a) le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico;

b) gli archivi e i singoli documenti dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico;

c) le raccolte librarie delle biblioteche dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente e istituto pubblico, ad eccezione delle raccolte che assolvono alle funzioni delle biblioteche indicate all'art. 47, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

3. Sono altresì beni culturali, quando sia intervenuta la dichiarazione prevista dall'art. 13:

a) le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico particolarmente importante, appartenenti a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1;

b) gli archivi e i singoli documenti, appartenenti a privati, che rivestono interesse storico particolarmente importante;

c) le raccolte librarie, appartenenti a privati, di eccezionale interesse culturale;

d) le cose immobili e mobili, a chiunque appartenenti, che rivestono un interesse particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte, della scienza, della tecnica, dell'industria e della cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell'identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose;

e) le collezioni o serie di oggetti, a chiunque appartenenti, che non siano ricompense fra quelle indicate al comma 2 e che, per tradizione, fama e particolari caratteristiche ambientali, ovvero per rilevanza artistica, storica, archeologica, numismatica o etnoantropologica rivestano come complesso un eccezionale interesse.

4. Sono comprese tra le cose indicate al comma 1 e al comma 3, lettera *a)*:

a) le cose che interessano la paleontologia, la preistoria e le primitive civiltà;

b) le cose di interesse numismatico che, in rapporto all'epoca, alle tecniche e ai materiali di produzione, nonché al contesto di riferimento, abbiano carattere di rarità o di pregio;

c) i manoscritti, gli autografi, i carteggi, gli incunaboli, nonché i libri, le stampe e le incisioni, con relative matrici, aventi carattere di rarità e di pregio;

d) le carte geografiche e gli spartiti musicali aventi carattere di rarità e di pregio;

e) le fotografie, con relativi negativi e matrici, le pellicole cinematografiche ed i supporti audiovisivi in genere, aventi carattere di rarità e di pregio;

f) le ville, i parchi e i giardini che abbiano interesse artistico o storico;

g) le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico;

h) i siti minerari di interesse storico od etnoantropologico;

i) le navi e i galleggianti aventi interesse artistico, storico od etnoantropologico;

l) le architetture rurali aventi interesse storico od etnoantropologico quali testimonianze dell'economia rurale tradizionale.

5. Salvo quanto disposto dagli articoli 64 e 178, non sono soggette alla disciplina del presente titolo le cose indicate al comma 1 che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni, se mobili, o ad oltre settanta anni, se immobili, nonché le cose indicate al comma 3, lettere *a)* ed *e)*, che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni.».

Note all'art. 5:

Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34 (Disposizioni urgenti in favore della cultura, in materia di incroci tra settori della stampa e della televisione, di razionalizzazione dello spettro radioelettrico, di abrogazione di disposizioni relative alla realizzazione di nuovi impianti nucleari, di partecipazioni della Cassa depositi e prestiti, nonché per gli enti del Servizio sanitario nazionale della regione Abruzzo), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 31 marzo 2011, n. 74:

«Art. 1 *(Intervento finanziario dello Stato in favore della cultura)*. — 1. In attuazione dell'art. 9 della Costituzione, a decorrere dall'anno 2011:

a) la dotazione del fondo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, è incrementata di 149 milioni di euro annui;

b) in aggiunta agli ordinari stanziamenti di bilancio è autorizzata la spesa di 80 milioni di euro annui per la manutenzione e la conservazione dei beni culturali;

c) è autorizzata la spesa di 7 milioni di euro annui per interventi a favore di enti ed istituzioni culturali.

2. All'art. 1, comma 13, quarto periodo, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: ", nonché il fondo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, e le risorse destinate alla manutenzione ed alla conservazione dei beni culturali".

3. All'art. 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, è abrogato il comma 4-*ter*, nonché la lettera *b)* del comma 4-*quater*.

4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 236 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2011, e dal comma 3, pari a 45 milioni di euro per l'anno 2011 ed a 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013, si provvede mediante l'aumento dell'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonché dell'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, in modo tale da compensare il predetto onere nonché quello correlato ai rimborsi di cui all'ultimo periodo del presente comma. La misura dell'aumento è stabilita con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane da adottare entro sette giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto; il provvedimento è efficace dalla data di pubblicazione sul sito internet dell'Agenzia. Agli aumenti disposti ai sensi del presente comma ed agli aumenti eventualmente disposti ai sensi dell'art. 5, comma 5-*quinquies*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, non si applica l'art. 1, comma 154, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; inoltre, nei confronti dei soggetti di cui all'art. 5, comma 1, limitatamente agli esercenti le attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, e comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, il maggior onere conseguente ai predetti aumenti è rimborsato con le modalità previste dall'art. 6, comma 2, primo e secondo periodo, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a disporre, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

12G0230
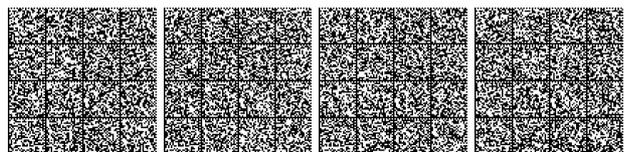
DECRETO-LEGGE 3 dicembre 2012, n. **207**.

Disposizioni urgenti a tutela della salute, dell'ambiente e dei livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 41, 43, 77 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto-legge 7 agosto 2012, n. 129, convertito dalla legge 4 ottobre 2012, n. 171, e il Protocollo d'Intesa del 26 luglio 2012 per interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto sottoscritto a Roma;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 26 ottobre 2012, prot. DVA/DEC/2012/0000547, di cui alla comunicazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 252 del 27 ottobre 2012, con il quale si è provveduto al riesame dell'autorizzazione integrata ambientale n. DVA/DEC/2011/450 del 4 agosto 2011, rilasciata alla Società ILVA S.p.A. per l'esercizio dello stabilimento siderurgico ubicato nei comuni di Taranto e di Statte, disponendo, ai fini della più rigorosa protezione della salute e dell'ambiente, l'applicazione in anticipo della decisione di esecuzione n. 2012/135/UE della Commissione, del 28 febbraio 2012, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) da impiegare per la produzione di ferro e acciaio ai sensi della direttiva 2010/75/UE;

Considerato che l'autorizzazione integrata ambientale e il Piano operativo assicurano l'immediata esecuzione di misure finalizzate alla tutela della salute ed alla protezione ambientale e prevedono graduali ulteriori interventi sulla base di un ordine di priorità finalizzato al risanamento progressivo degli impianti;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di emanare disposizioni per assicurare che, in presenza di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale, qualora vi sia una assoluta necessità di salvaguardia dell'occupazione e della produzione, il Ministro dell'ambiente possa autorizzare mediante autorizzazione integrata ambientale la prosecuzione dell'attività produttiva di uno o più stabilimenti per un periodo di tempo determinato non superiore a 36 mesi e a condizione che vengano adempiute le prescrizioni contenute nella medesima autorizzazione, secondo le procedure e i termini ivi indicati, al fine di assicurare la più adeguata tutela dell'ambiente e della salute secondo le migliori tecniche disponibili;

Ritenuta altresì la straordinaria necessità e urgenza di emanare disposizioni per assicurare la piena attuazione delle prescrizioni della sopracitata autorizzazione, volte alla immediata rimozione delle condizioni di criticità esistenti che possono incidere sulla salute, conseguendo il sostanziale abbattimento delle emissioni inquinanti;

Considerato che la continuità del funzionamento produttivo dello stabilimento siderurgico Ilva S.p.A. costituisce una priorità strategica di interesse nazionale, in considerazione dei prevalenti profili di protezione dell'ambiente e della salute, di ordine pubblico, di salvaguardia dei livelli occupazionali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 novembre 2012;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Efficacia dell'autorizzazione integrata ambientale in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale

1. In caso di stabilimento di interesse strategico nazionale, individuato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, quando presso di esso sono occupati un numero di lavoratori subordinati, compresi quelli ammessi al trattamento di integrazione dei guadagni, non inferiore a duecento da almeno un anno, qualora vi sia una assoluta necessità di salvaguardia dell'occupazione e della produzione, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può autorizzare, in sede di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale, la prosecuzione dell'attività produttiva per un periodo di tempo determinato non superiore a 36 mesi ed a condizione che vengano adempiute le prescrizioni contenute nel provvedimento di riesame della medesima autorizzazione, secondo le procedure ed i termini ivi indicati, al fine di assicurare la più adeguata tutela dell'ambiente e della salute secondo le migliori tecniche disponibili.

2. Nei casi di cui al comma 1, le misure volte ad assicurare la prosecuzione dell'attività produttiva sono esclusivamente e ad ogni effetto quelle contenute nel provvedimento di autorizzazione integrata ambientale, nonché le prescrizioni contenute nel provvedimento di riesame. E' fatta comunque salva l'applicazione degli articoli 29-*octies*, comma 4, e 29-*nonies* e 29-*decies* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, e successive modificazioni.

3. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 29-*decies* e 29-*quattuordecies* del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dalle altre disposizioni di carattere sanzionatorio penali e amministrative contenute nelle normative di settore, la mancata osservanza delle prescrizioni contenute nel provvedimento di cui al comma 1 è punita con sanzione amministrativa pecuniaria fino al 10 per cento del fatturato della società risultante dall'ultimo bilancio approvato. La sanzione è irrogata, ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, dal prefetto competente per territorio.

4. Le disposizioni di cui al comma 1 trovano applicazione anche quando l'autorità giudiziaria abbia adottato provvedimenti di sequestro sui beni dell'impresa titolare dello stabilimento. In tale caso i provvedimenti di sequestro non impediscono, nel corso del periodo di tempo indicato nell'autorizzazione, l'esercizio dell'attività d'impresa a norma del comma 1.
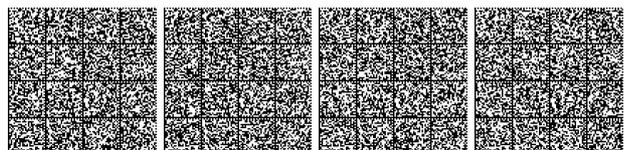
5. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare riferisce semestralmente al Parlamento circa l'ottemperanza delle prescrizioni dell'autorizzazione integrata ambientale nei casi di cui al presente articolo.

Art. 2.

Responsabilità nella conduzione degli impianti

1. Nei limiti consentiti dal presente decreto, rimane in capo ai titolari dell'autorizzazione integrata ambientale di cui all'articolo 1, comma 1, la gestione e la responsabilità della conduzione degli impianti di interesse strategico nazionale anche ai fini dell'osservanza di ogni obbligo, di legge o disposto in via amministrativa, e ferma restando l'attività di controllo dell'autorità di cui all'articolo 29-*decies*, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, e successive modificazioni.

Art. 3.

Efficacia dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata in data 26 ottobre 2012 alla società ILVA S.p.A. Controlli e garanzie

1. L'impianto siderurgico della società ILVA S.p.A. di Taranto costituisce stabilimento di interesse strategico nazionale a norma dell'articolo 1.

2. L'autorizzazione integrata ambientale rilasciata in data 26 ottobre 2012 alla società ILVA S.p.A. con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare prot. n. DVA/DEC/2012/0000547, nella versione di cui al comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 252 del 27 ottobre 2012, contiene le prescrizioni volte ad assicurare la prosecuzione dell'attività produttiva dello stabilimento siderurgico della società ILVA S.p.A. di Taranto a norma dell'articolo 1.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la società ILVA S.p.A. di Taranto è immessa nel possesso dei beni dell'impresa ed è in ogni caso autorizzata, nei limiti consentiti dal provvedimento di cui al comma 2, alla prosecuzione dell'attività produttiva nello stabilimento ed alla conseguente commercializzazione dei prodotti per un periodo di 36 mesi, ferma restando l'applicazione di tutte le disposizioni contenute nel presente decreto.

4. Entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai fini del monitoraggio dell'esecuzione delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione integrata ambientale di cui al comma 2, è nominato, per un periodo non superiore a tre anni, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro della salute, un Garante, di indiscussa indipendenza competenza ed esperienza, incaricato di vigilare sulla attuazione delle disposizioni del presente decreto. Se dipendente pubblico, il Garante viene collocato in posizione di fuori ruolo per tutta la durata dell'incarico.

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è definito il compenso del Garante in misura non superiore a duecentomila euro lordi annui. Si applica l'articolo 23-*ter* del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

6. Il Garante, avvalendosi, senza oneri a carico della finanza pubblica, dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale nell'ambito delle competenze proprie dell'Istituto e sentendo le rappresentanze dei lavoratori, acquisisce le informazioni e gli atti ritenuti necessari che l'azienda, le amministrazioni e gli enti interessati devono tempestivamente fornire, segnalando al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministro della salute eventuali criticità riscontrate nell'attuazione della predetta autorizzazione e proponendo le idonee misure, ivi compresa l'eventuale adozione di provvedimenti di amministrazione straordinaria anche in considerazione degli articoli 41 e 43 della Costituzione.

Art. 4.

Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 3, comma 5, pari a 200 mila euro, per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 432, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nell'ambito della quota destinata alle azioni di sistema di cui alla delibera CIPE n. 8 del 20 gennaio 2012, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 25 maggio 2012. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 dicembre 2012

NAPOLITANO

MONTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CLINI, *Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*

PASSERA, *Ministro dello sviluppo economico*

Visto, *il Guardasigilli:* SEVERINO

12G0234

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 29 ottobre 2012.

Fissazione delle modalità di pagamento dell'accisa su alcuni prodotti, relativamente alle immissioni in consumo effettuate nel periodo dal 1° al 15 del mese di dicembre 2012.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 3, comma 4, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, il quale prevede che i termini e le modalità di pagamento dell'accisa, anche relative ai parametri utili per garantire la competenza economica di eventuali versamenti in acconto, sono fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

Ritenuta l'opportunità, per l'anno 2012, di determinare, ai sensi dell'art. 3, comma 4, del predetto testo unico, le modalità ed i termini di pagamento dell'accisa su alcuni prodotti energetici, sull'alcole etilico e sulle bevande alcoliche, relativamente alle immissioni in consumo avvenute nel periodo dall'1 al 15 del mese di dicembre 2012;

Decreta:

Art. 1.

1. I pagamenti dell'accisa sull'alcole etilico, sulle bevande alcoliche e sui prodotti energetici diversi dal gas naturale, dal carbone, dalla lignite e dal coke, relativi alle immissioni in consumo effettuate nel periodo dal 1° al 15 del mese di dicembre 2012, sono effettuati, nel medesimo anno, entro:

a) il 18 dicembre, se eseguiti con l'utilizzo del modello unificato F/24 di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con esclusione della compensazione di eventuali crediti;

b) il 27 dicembre, se eseguiti direttamente in tesoreria o tramite conto corrente postale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 ottobre 2012

Il Ministro: GRILLI

Registrato alla Corte dei conti il 23 novembre 2012
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, registro n. 10 Economia e finanze, foglio n. 321

12A12669

DECRETO 31 ottobre 2012.

Solidarietà nel pagamento dell'IVA per il settore degli pneumatici, emanato ai sensi dell'articolo 60-*bis*, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633/1972.

IL MINISTRO DELL' ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, recante «Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto»;

Visto, in particolare, l'articolo 60-*bis*, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, il quale prevede, per le cessioni effettuate a prezzi inferiori al valore normale, la solidarietà del cessionario soggetto passivo al versamento dell'imposta dovuta dal cedente;

Visto, in particolare, l'articolo 60-*bis*, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, il quale prevede che, sulla base di analisi effettuate su fenomeni di frode, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e su proposta degli organi competenti al controllo, sono individuati i beni per i quali opera la solidarietà nel pagamento dell'imposta;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 22 dicembre 2005, recante «Adozione dell'articolo 60-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 304 del 31 dicembre 2005;

Ritenuta la necessità di individuare ulteriori settori ai quali applicare la solidarietà nel pagamento dell'imposta, al fine di contrastare i fenomeni di frode che incidono direttamente sul bilancio dell'Unione europea e, quindi, sulle risorse disponibili per l'attuazione delle politiche europee;

Su proposta degli organi competenti al controllo;

Decreta:

Art. 1.

Solidarietà passiva

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 22 dicembre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 304 del 31 dicembre 2005, dopo la lettera *d)* è aggiunta la seguente: «d-*bis*) pneumatici nuovi, di gomma (v.d. 4011); pneumatici rigenerati o usati, di gomma; gomme piene o semipiene, battistrada per pneumatici e protettori ("flaps"), di gomma (v.d. 4012).».

Art. 2.

Efficacia

1. Il presente decreto si applica alle operazioni effettuate a partire dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 ottobre 2012

Il Ministro: GRILLI

12A12633

DECRETO 23 novembre 2012.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei Certificati di credito del Tesoro "zero coupon", con decorrenza 28 settembre 2012 e scadenza 30 settembre 2014, quinta e sesta tranche.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE II
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio, e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso d'interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 102831 del 22 dicembre 2011, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono, per l'anno finanziario 2012, gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui allo stesso articolo, prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore della Direzione II del Dipartimento medesimo;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n.143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla «Monte Titoli S.p.a.» il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009, e in particolare l'art. 23, relativo agli operatori specialisti in titoli di Stato italiani;

Vista la legge 12 novembre 2011, n. 184, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2012 ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, come sostituito dall'art. 2 della legge 16 ottobre 2012, n. 182, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 22 novembre 2012 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 82.001 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i decreti in data 24 settembre e 24 ottobre 2012, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime quattro tranche dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» («CTZ») con decorrenza 28 settembre 2012 e scadenza 30 settembre 2014;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una quinta tranche dei suddetti certificati di credito del Tesoro «zero coupon»;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 22 dicembre 2011, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una quinta tranche di «CTZ», con decorrenza 28 settembre 2012 e scadenza 30 settembre 2014, di cui al decreto del 24 settembre 2012, altresì citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranche dei buoni stessi. L'emissione della predetta tranche viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 2.500 milioni di euro e un importo massimo di 3.500 milioni di euro.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto del 24 settembre 2012.

Art. 2.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire entro le ore 11,00 del giorno 27 settembre 2012, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto del 24 settembre 2012.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8 e 9 del ripetuto decreto del 24 settembre 2012.

Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della sesta tranche dei certificati, per un importo pari al 15 per cento dell'ammontare nominale massimo offerto nell'asta «ordinaria» relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 23 del decreto ministeriale n. 216 del 2009, citato nelle premesse, che abbiano partecipato all'asta della quinta tranche e verrà ripartita con le modalità di seguito indicate.

La tranche supplementare verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 10 e 11 del citato decreto del 24 settembre 2012, in quanto applicabili.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 28 settembre 2012.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare sarà determinato nella maniera seguente:

per un importo pari al 10 per cento dell'ammontare nominale massimo offerto nell'asta «ordinaria», l'ammontare attribuito sarà uguale al rapporto fra il valore dei certificati di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei «CTZ», ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare; nelle predette aste verrà compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto e verranno escluse quelle relative ad eventuali operazioni di concambio;

per un importo ulteriore pari al 5 per cento dell'ammontare nominale massimo offerto nell'asta ordinaria, sarà attribuito in base alla valutazione, effettuata dal Tesoro, della performance relativa agli specialisti medesimi, rilevata trimestralmente sulle sedi di negoziazione all'ingrosso selezionate ai sensi degli articoli 23 (commi 10, 11, 13 e 14) e 28 (comma 2) del decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009, citato nelle premesse; tale valutazione viene comunicata alla Banca d'Italia e agli specialisti stessi.

Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno «specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto. Qualora uno o più «specialisti» presentino richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non effettuino alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che presenteranno richieste superiori a quelle spettanti di diritto.

Delle operazioni relative al collocamento supplementare verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei certificati sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 30 novembre 2012, al prezzo di aggiudicazione. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 30 novembre 2012.

A fronte di tale versamento, la sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato rilascerà apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità di voto parlamentare 4.1.1), art. 8.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

L'onere per il rimborso dei certificati di cui al presente decreto, relativo all'anno finanziario 2014, farà carico ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso e corrispondenti al capitolo 9537 (unità di voto parlamentare 26.2) per l'importo pari al netto ricavo delle singole tranche ed al capitolo 2216 (unità di voto parlamentare 26.1) per l'importo pari alla differenza fra il netto ricavo e il valore nominale delle tranches stesse, dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento prevista dall'art. 6 del citato decreto del 24 settembre 2012, sarà scritturato dalle sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 26.1; codice gestionale 109), dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2012.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 novembre 2012

Il direttore: CANNATA

12A12736
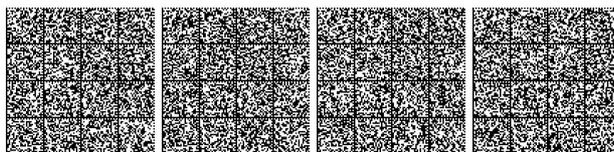
DECRETO 23 novembre 2012.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 2,35%, indicizzati all'inflazione europea, con godimento 15 marzo 2008 e scadenza 15 settembre 2019, trentesima e trentunesima tranche.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE II
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 102831 del 22 dicembre 2011, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono, per l'anno finanziario 2012, gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 98 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla «Monte Titoli S.p.a.» il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009 e in particolare l'art. 23, relativo agli operatori specialisti in titoli di Stato italiani;

Vista la legge 12 novembre 2011, n. 184, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2012, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, come sostituito dall'art. 2 della legge 16 ottobre 2012, n. 182, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 22 novembre 2012 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 82.001 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i decreti in data 21 maggio, 23 luglio e 20 novembre 2008, 22 gennaio, 20 febbraio, 24 marzo, 22 aprile, 19 giugno e 24 agosto 2009, 19 febbraio 2010, 26 settembre 2011, 23 febbraio, 26 marzo, 23 aprile e 24 agosto 2012 con i quali è stata disposta l'emissione delle prime ventinove tranche dei buoni del Tesoro poliennali 2,35% con godimento 15 marzo 2008 e scadenza 15 settembre 2019, indicizzati, nel capitale e negli interessi, all'andamento dell'Indice armonizzato dei prezzi al consumo nell'area dell'euro (IAPC), con esclusione dei prodotti a base di tabacco, d'ora innanzi indicato, ai fini del presente decreto, come «Indice Eurostat»;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una trentesima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Considerato che in concomitanza con l'emissione della tranche predetta, viene disposta l'emissione della sesta tranche dei buoni del Tesoro poliennali 3,10% indicizzati all'«Indice Eurostat», con godimento 15 marzo 2011 e scadenza 15 settembre 2026;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 22 dicembre 2011, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una trentesima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 2,35% indicizzati all'«Indice Eurostat» («BTP €i»), con godimento 15 marzo 2008 e scadenza 15 settembre 2019, di cui al decreto del 23 luglio 2008, altresì citato nelle premesse, recante l'emissione della seconda e terza tranche dei buoni stessi. L'emissione della predetta tranche e l'emissione della sesta tranche dei buoni del Tesoro poliennali 3,10% indicizzati all'«Indice Eurostat», con godimento 15 marzo 2011 e scadenza 15 settembre 2026, citata nelle premesse, vengono disposte per un ammontare nominale complessivo compreso fra un importo minimo di 500 milioni di euro e un importo massimo di 1.000 milioni di euro.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto 23 luglio 2008.

I buoni medesimi sono ammessi alla quotazione ufficiale e sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca centrale europea e su di essi, come previsto dal decreto ministeriale 28 dicembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 dell'8 gennaio 2008, possono essere effettuate operazioni di «coupon stripping»; l'ammontare complessivo massimo che può essere oggetto di tali operazioni non può superare il 50% del capitale nominale circolante dei buoni stessi.

Le prime nove cedole dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenute a scadenza, non verranno corrisposte.
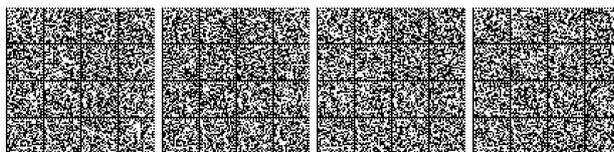
Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire entro le ore 11,00 del giorno 27 novembre 2012, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 9 e 10 del citato decreto del 23 luglio 2008, con le seguenti modifiche ed integrazioni: «Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di cinque, devono contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che essi intendono sottoscrivere ed il relativo prezzo offerto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione».

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 11 e 12 del ripetuto decreto del 23 luglio 2008; le predette operazioni d'asta sono effettuate anche tramite sistemi di comunicazione telematica.

Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

La commissione di collocamento, prevista dall'art. 8 del citato decreto del 23 luglio 2008, verrà corrisposta nella misura dello 0,30% del capitale nominale sottoscritto.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della trentunesima tranche dei titoli stessi per un importo pari al 15 per cento dell'ammontare nominale collocato nell'asta «ordinaria» relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto; il predetto importo verrà arrotondato, se necessario, ai 1.000 euro più vicini, per eccesso o per difetto a seconda che le ultime tre cifre dell'importo stesso siano o non siano superiori a 500 euro.

Tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 23 del decreto ministeriale n. 216 del 2009, citato nelle premesse, che abbiano partecipato all'asta della trentesima tranche e verrà ripartita con le modalità di seguito indicate.

La tranche supplementare verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 13 e 14 del citato decreto 23 luglio 2008, in quanto applicabili, con le seguenti integrazioni: «Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Le domande presentate nell'asta supplementare si considerano formulate al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta ordinaria, anche se recanti prezzi diversi.».

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 28 novembre 2012; le predette operazioni d'asta sono effettuate anche tramite sistemi di comunicazione telematica.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

In considerazione della durata residua dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto, i medesimi vengono assimilati ai titoli con vita residua di cinque anni; pertanto l'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare sarà determinato nella maniera seguente:

per un importo pari al 10 per cento dell'ammontare nominale collocato nell'asta «ordinaria», l'ammontare attribuito sarà uguale al rapporto fra il valore dei buoni di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei BTP€i quinquennali ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare; nelle predette aste verrà compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto e verranno escluse quelle relative ad eventuali operazioni di concambio, nonché quella relativa ai BTP€i 15 marzo 2011/15 settembre 2026 emessi contestualmente;

per un importo ulteriore pari al 5 per cento dell'ammontare nominale collocato nell'asta ordinaria, sarà attribuito in base alla valutazione, effettuata dal Tesoro, della performance relativa agli specialisti medesimi, rilevata trimestralmente sulle sedi di negoziazione all'ingrosso selezionate ai sensi degli articoli 23 (commi 10, 11, 13 e 14) e 28 (comma 2) del decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009, citato nelle premesse; tale valutazione viene comunicata alla Banca d'Italia e agli specialisti stessi.

Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno «specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto. Qualora uno o più «specialisti» presentino richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non effettuino alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che presenteranno richieste superiori a quelle spettanti di diritto.

Delle operazioni relative al collocamento supplementare verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 30 novembre 2012, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per settantasei giorni.

Il controvalore da versare è calcolato moltiplicando l'importo nominale aggiudicato per il «Coefficiente di indicizzazione», riferito alla data di regolamento, per la somma del prezzo di aggiudicazione diviso 100 e del rateo reale di interesse maturato diviso 1000 e sottraendo dal risultato di tale operazione l'importo della commissione di collocamento calcolata come descritto all'art. 8 del citato decreto 23 luglio 2008. Il rateo reale di interesse è calcolato con riferimento ad una base di calcolo di 1000 euro e arrotondato alla sesta cifra decimale, secondo le convenzioni utilizzate nella procedura per il collocamento mediante asta dei buoni del Tesoro poliennali.

Ai fini del regolamento dell'operazione, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione, e relativi dietimi, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 30 novembre 2012.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità di voto parlamentare 4.1.1), art. 3, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240 (unità di voto parlamentare 2.1.3), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 2013 al 2019, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2019, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni stessi, e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 2214 (unità di voto parlamentare 26.1) e 9502 (unità di voto parlamentare 26.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento indicata nell'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato dalle sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 26.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2012.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 novembre 2012

Il direttore: CANNATA

12A12737

DECRETO 23 novembre 2012.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 3,10%, indicizzati all'inflazione europea, con godimento 15 marzo 2011 e scadenza 15 settembre 2026, sesta e settima tranche.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE II
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 102831 del 22 dicembre 2011, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono, per l'anno finanziario 2012, gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 98 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla «Monte Titoli S.p.a.» il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n.43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009 e in particolare l'art. 23, relativo agli operatori specialisti in titoli di Stato italiani;

Vista la legge 12 novembre 2011, n. 184, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2012, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, come sostituito dall'art. 2 della legge 16 ottobre 2012, n. 182, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 22 novembre 2012 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 82.001 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i decreti in data 8 giugno 2011, 25 giugno e 24 ottobre 2012, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime cinque tranche dei buoni del Tesoro poliennali 3,10% con godimento 15 marzo 2011 e scadenza 15 settembre 2026, indicizzati, nel capitale e negli interessi, all'andamento dell'Indice armonizzato dei prezzi al consumo nell'area dell'euro (IAPC), con esclusione dei prodotti a base di tabacco, d'ora innanzi indicato, ai fini del presente decreto, come «Indice Eurostat»;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una sesta tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Considerato che in concomitanza con l'emissione della tranche predetta, viene disposta l'emissione della trentesima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 2,35% indicizzati all'«Indice Eurostat», con godimento 15 marzo 2008 e scadenza 15 settembre 2019;
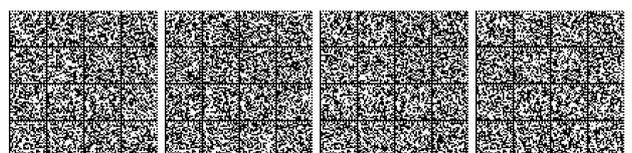
Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 22 dicembre 2011, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una sesta tranche dei buoni del Tesoro poliennali 3,10% indicizzati all'«Indice Eurostat» («BTP €i»), con godimento 15 marzo 2011 e scadenza 15 settembre 2026, di cui al decreto del 25 giugno 2012, altresì citato nelle premesse, recante l'emissione della seconda e terza tranche dei buoni stessi. L'emissione della predetta tranche e l'emissione della trentesima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 2,35% indicizzati all'«Indice Eurostat», con godimento 15 marzo 2008 e scadenza 15 settembre 2019, citata nelle premesse, vengono disposte per un ammontare nominale complessivo compreso fra un importo minimo di 500 milioni di euro e un importo massimo di 1.000 milioni di euro.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto 25 giugno 2012.

I buoni medesimi sono ammessi alla quotazione ufficiale e sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca centrale europea e su di essi, come previsto dal decreto ministeriale 28 dicembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 dell'8 gennaio 2008, possono essere effettuate operazioni di «coupon stripping»; l'ammontare complessivo massimo che può essere oggetto di tali operazioni non può superare il 50% del capitale nominale circolante dei buoni stessi.

Le prime tre cedole dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenute a scadenza, non verranno corrisposte.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire entro le ore 11,00 del giorno 27 novembre 2012, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 9 e 10 del citato decreto del 25 giugno 2012.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 11 e 12 del ripetuto decreto del 25 giugno 2012.

Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della settima tranche dei titoli stessi per un importo pari al 15 per cento dell'ammontare nominale collocato nell'asta «ordinaria» relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto; il predetto importo verrà arrotondato, se necessario, ai 1.000 euro più vicini, per eccesso o per difetto a seconda che le ultime tre cifre dell'importo stesso siano o non siano superiori a 500 euro.

Tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 23 del decreto ministeriale n. 216 del 2009, citato nelle premesse, che abbiano partecipato all'asta della sesta tranche e verrà ripartita con le modalità di seguito indicate.

La tranche supplementare verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 13 e 14 del citato decreto 25 giugno 2012, in quanto applicabili.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 28 novembre 2012.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare sarà determinato nella maniera seguente:

per un importo pari al 10 per cento dell'ammontare nominale collocato nell'asta «ordinaria», l'ammontare attribuito sarà uguale al rapporto fra il valore dei buoni di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei BTP€i quindicennali ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare; nelle predette aste verrà compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto e verranno escluse quelle relative ad eventuali operazioni di concambio;

per un importo ulteriore pari al 5 per cento dell'ammontare nominale collocato nell'asta ordinaria, sarà attribuito in base alla valutazione, effettuata dal Tesoro, della performance relativa agli specialisti medesimi, rilevata trimestralmente sulle sedi di negoziazione all'ingrosso selezionate ai sensi degli articoli 23 (commi 10, 11, 13 e 14) e 28 (comma 2) del decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009, citato nelle premesse; tale valutazione viene comunicata alla Banca d'Italia e agli specialisti stessi.

Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno «specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto. Qualora uno o più «specialisti» presentino richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non effettuino alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che presenteranno richieste superiori a quelle spettanti di diritto.

Delle operazioni relative al collocamento supplementare verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 30 novembre 2012, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per settantasei giorni.

Il controvalore da versare è calcolato moltiplicando l'importo nominale aggiudicato per il «Coefficiente di indicizzazione», riferito alla data di regolamento, per la somma del prezzo di aggiudicazione diviso 100 e del rateo reale di interesse maturato diviso 1000 e sottraendo dal risultato di tale operazione l'importo della commissione di collocamento calcolata come descritto all'art. 8 del citato decreto del 25 giugno 2012. Il rateo reale di interesse è calcolato con riferimento ad una base di calcolo di 1000 euro e arrotondato alla sesta cifra decimale, secondo le convenzioni utilizzate nella procedura per il collocamento mediante asta dei buoni del Tesoro poliennali.

Ai fini del regolamento dell'operazione, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione, e relativi dietimi, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 30 novembre 2012.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità di voto parlamentare 4.1.1), art. 3, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240 (unità di voto parlamentare 2.1.3), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 2013 al 2026, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2026, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni stessi, e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 2214 (unità di voto parlamentare 26.1) e 9502 (unità di voto parlamentare 26.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 8 del citato decreto del 25 giugno 2012, sarà scritturato dalle sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 26.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2012.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 novembre 2012

Il direttore: CANNATA

12A12738

DECRETO 26 novembre 2012.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 5,50%, con godimento 1° maggio 2012 e scadenza 1° novembre 2022, settima e ottava tranche.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE II
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Vista la legge 23 luglio 2012, n. 116, recante ratifica ed esecuzione del Trattato che istituisce il Meccanismo europeo di stabilità (d'ora in avanti "MES"), con Allegati, fatto a Bruxelles il 2 febbraio 2012, ed in particolare l'articolo 3 ove si prevede:

al primo comma, che per l'attuazione del Trattato predetto è autorizzata la contribuzione per la sottoscrizione del capitale per la partecipazione al MES mediante i versamenti stabiliti dal Trattato medesimo, e che, in relazione al versamento delle quote di contribuzione, sono autorizzate a decorrere dall'anno 2012 emissioni di titoli di Stato a medio-lungo termine, destinando a tale scopo tutto o parte del netto ricavo delle emissioni stesse; tali importi non sono computati nel limite massimo di emissione di titoli di Stato stabilito dalla legge di approvazione del bilancio e nel livello massimo del ricorso al mercato stabilito dalla legge di stabilità;

al terzo comma, che qualora non si renda possibile procedere mediante le ordinarie procedure di gestione dei pagamenti alla sottoscrizione del capitale di cui al comma 1 nei termini stabiliti, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze può essere autorizzato il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione, con l'emissione di ordini di pagamento sul pertinente capitolo di spesa, è effettuata entro il termine di novanta giorni dal pagamento;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini", convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012, n. 135, ed in particolare l'articolo 23-*duodecies*, comma 2-*bis*, dove si prevede che, per garantire la maggiore efficienza operativa, ai fini della contribuzione alla sottoscrizione del capitale per la partecipazione al MES, sono autorizzate emissioni di titoli di Stato a medio-lungo termine, le cui caratteristiche sono stabilite con decreti di emissione che destinano tutto o parte del netto ricavo a tale finalità;

Visto il decreto ministeriale n. 78318 dell'8 ottobre 2012 con il quale è stata disposta l'erogazione per la sottoscrizione del capitale per la partecipazione al MES, per l'anno 2012, per un importo di 5.732.384.000,00 euro, ed è stato autorizzato il ricorso all'anticipazione di tesoreria per l'erogazione della quota di competenza;

Vista la lettera n. 85774 del 10 ottobre 2012 con la quale il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, su richiesta del Dipartimento del Tesoro, ha autorizzato la Banca d'Italia ad erogare a favore del MES il suddetto importo di 5.732.384.000,00 euro; nonché la lettera n. 0876261/12 del 18 ottobre 2012 con cui la Banca d'Italia ha dato riscontro sull'operazione effettuata;

Visto il proprio decreto n. 84211 in data 26 ottobre 2012 con il quale si è provveduto al reperimento delle risorse necessarie da destinare alle finalità di cui all'articolo 3 della citata legge n. 116 del 2012, per l'importo di 3.563.724.152,10 euro;

Ritenuto pertanto di dover procedere, in occasione dell'emissione dei titoli di Stato di cui all'articolo 1 del presente decreto, al reperimento delle ulteriori risorse da destinare alle finalità di cui all'articolo 3 della citata legge n. 116 del 2012, per l'importo di 2.168.659.847,90 euro, pari alla differenza fra l'importo dovuto per la sottoscrizione del capitale per la partecipazione al MES e quanto già reperito;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico e, in particolare, l'articolo 3, ove si prevede che il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 102831 del 22 dicembre 2011, emanato in attuazione dell'articolo 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono, per l'anno finanziario 2012, gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore della Direzione Seconda del Dipartimento medesimo;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009 e in particolare l'articolo 23, relativo agli operatori specialisti in titoli di Stato italiani;

Vista la legge 12 novembre 2011, n. 184, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2012, ed in particolare il terzo comma dell'articolo 2, come sostituito dall'articolo 2 della legge 16 ottobre 2012 n. 182, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 23 novembre 2012 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 82.001 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i decreti in data 28 agosto, 26 settembre e 26 ottobre 2012, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime sei tranche dei buoni del Tesoro poliennali 5,50%, con godimento 1° maggio 2012 e scadenza 1° novembre 2022;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una settima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, il cui netto ricavo verrà destinato, quanto all'importo di 2.168.659.847,90 euro, alle finalità di cui all'articolo 3 della citata legge n. 116 del 2012, e, per la rimanenza, alle ordinarie esigenze di bilancio;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 22 dicembre 2011, e per le finalità di cui all'articolo 3 della legge n. 116 del 2012, tutti citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una settima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 5,50%, con godimento 1° maggio 2012 e scadenza 1° novembre 2022, di cui al decreto del 28 agosto 2012, altresì citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranche dei buoni stessi. L'emissione della predetta tranche viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 2.000 milioni di euro e un importo massimo di 3.000 milioni di euro.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto 28 agosto 2012.

I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale, sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca Centrale Europea e su di essi, come previsto dal decreto ministeriale 28 dicembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 dell'8 gennaio 2008, possono essere effettuate operazioni di "coupon stripping"; l'ammontare complessivo massimo che può essere oggetto di tali operazioni non può superare il 75% del capitale nominale circolante dei buoni stessi.

La prima cedola dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenuta a scadenza, non verrà corrisposta.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'articolo 1 del presente decreto, dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 29 novembre 2012, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto del 28 agosto 2012.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.
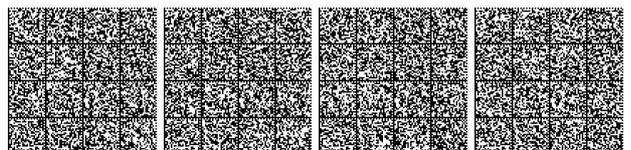
Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8 e 9 del ripetuto decreto del 28 agosto 2012.

Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della ottava tranche dei titoli stessi per un importo pari al 15 per cento dell'ammontare nominale massimo offerto nell'asta "ordinaria" relativa alla tranche di cui all'articolo 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori "specialisti in titoli di Stato", individuati ai sensi dell'articolo 23 del decreto ministeriale n. 216 del 2009, citato nelle premesse, che abbiano partecipato all'asta della settima tranche e verrà ripartita con le modalità di seguito indicate.

La tranche supplementare verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'articolo 1 del presente decreto e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 10 e 11 del citato decreto del 28 agosto 2012, in quanto applicabili.

Gli "specialisti" potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 30 novembre 2012.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno "specialista" nel collocamento supplementare sarà determinato nella maniera seguente:

per un importo pari al 10 per cento dell'ammontare nominale massimo offerto nell'asta "ordinaria", l'ammontare attribuito sarà uguale al rapporto fra il valore dei buoni di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste "ordinarie" dei BTP decennali ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare; nelle predette aste verrà compresa quella di cui all'articolo 1 del presente decreto e verranno escluse quelle relative ad eventuali operazioni di concambio;

per un importo ulteriore pari al 5 per cento dell'ammontare nominale massimo offerto nell'asta "ordinaria", sarà attribuito in base alla valutazione, effettuata dal Tesoro, della performance relativa agli specialisti medesimi, rilevata trimestralmente sulle sedi di negoziazione all'ingrosso selezionate ai sensi degli articoli 23 (commi 10, 11, 13 e 14) e 28 (comma 2) del Decreto Ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009, citato nelle premesse; tale valutazione viene comunicata alla Banca d'Italia e agli specialisti stessi.

Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno "specialista" il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto. Qualora uno o più "specialisti" presentino richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non effettuino alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che presenteranno richieste superiori a quelle spettanti di diritto.

Delle operazioni relative al collocamento supplementare verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 3 dicembre 2012, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per 32 giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione "EXPRESS II" con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 3 dicembre 2012.

A fronte del versamento del netto ricavo dell'emissione, la Sezione di Roma della Tesoreria Provinciale dello Stato rilascerà apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X - unità di voto parlamentare 4.1.1, capitolo 5100, articolo 3; successivamente, previa rettifica di detta quietanza disposta dalla competente Ragioneria Territoriale dello Stato, la medesima Sezione di Tesoreria Provinciale emetterà un'ulteriore quietanza per l'importo di 2.168.659.847,90 euro qualora l'importo del netto ricavo sia superiore a tale cifra, o per il minore importo del netto ricavo, se tale ipotesi non si verifichi; la predetta quietanza avrà imputazione al Capo X - unità di voto parlamentare 4.1.1, capitolo 5061.

A fronte del versamento dei dietimi d'interesse dovuti, la menzionata Sezione di Tesoreria Provinciale rilascerà apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capitolo 3240 (unità di voto parlamentare 2.1.3), articolo 3.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 2013 al 2022, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2022, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni stessi, e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 2214 (unità di voto parlamentare 26.1) e 9502 (unità di voto parlamentare 26.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'articolo 5 del citato decreto del 28 agosto 2012, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i "pagamenti da regolare" e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 26.1; codice gestionale 109), dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2012.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 novembre 2012

Il direttore: CANNATA

12A12762

DECRETO 26 novembre 2012.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 3,50%, con godimento 1° novembre 2012 e scadenza 1° novembre 2017, terza e quarta tranche.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE II
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'articolo 3, ove si prevede che il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 102831 del 22 dicembre 2011, emanato in attuazione dell'articolo 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono, per l'anno finanziario 2012, gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore della Direzione Seconda del Dipartimento medesimo;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009 e in particolare l'articolo 23, relativo agli operatori specialisti in titoli di Stato italiani;

Vista la legge 12 novembre 2011, n. 184, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2012, ed in particolare il terzo comma dell'articolo 2, come sostituito dall'articolo 2 della legge 16 ottobre 2012 n. 182, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 23 novembre 2012 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 82.001 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visto il proprio decreto in data 26 ottobre 2012, con il quale è stata disposta l'emissione delle prime due tranche dei buoni del Tesoro poliennali 3,50%, con godimento 1° novembre 2012 e scadenza 1° novembre 2017;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una terza tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 22 dicembre 2011, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una terza tranche dei buoni del Tesoro poliennali 3,50%, con godimento 1° novembre 2012 e scadenza 1° novembre 2017, di cui al decreto del 26 ottobre 2012, altresì citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranche dei buoni stessi. L'emissione della predetta tranche viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 2.000 milioni di euro e un importo massimo di 3.000 milioni di euro.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto del 26 ottobre 2012.

I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale, sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca Centrale Europea e su di essi, come previsto dal decreto ministeriale 28 dicembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 dell'8 gennaio 2008, possono essere effettuate operazioni di «coupon stripping»; l'ammontare complessivo massimo che può essere oggetto di tali operazioni non può superare il 75% del capitale nominale circolante dei buoni stessi.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'articolo 1 del presente decreto, dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 29 novembre 2012, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto del 26 ottobre 2012.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8 e 9 del ripetuto decreto del 26 ottobre 2012.

Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della quarta tranche dei titoli stessi per un importo pari al 15 per cento dell'ammontare nominale massimo offerto nell'asta «ordinaria» relativa alla tranche di cui all'articolo 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà

riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'articolo 23 del decreto ministeriale n. 216 del 2009, citato nelle premesse, che abbiano partecipato all'asta della terza tranche e verrà ripartita con le modalità di seguito indicate.

La tranche supplementare verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'articolo 1 del presente decreto e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 10 e 11 del citato decreto del 26 ottobre 2012, in quanto applicabili.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 30 novembre 2012.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare sarà determinato nella maniera seguente:

per un importo pari al 10 per cento dell'ammontare nominale massimo offerto nell'asta «ordinaria», l'ammontare attribuito sarà uguale al rapporto fra il valore dei buoni di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei BTP quinquennali ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare; nelle predette aste verrà compresa quella di cui all'articolo 1 del presente decreto e verranno escluse quelle relative ad eventuali operazioni di concambio;

per un importo ulteriore pari al 5 per cento dell'ammontare nominale massimo offerto nell'asta «ordinaria», sarà attribuito in base alla valutazione, effettuata dal Tesoro, della performance relativa agli specialisti medesimi, rilevata trimestralmente sulle sedi di negoziazione all'ingrosso selezionate ai sensi degli articoli 23 (commi 10, 11, 13 e 14) e 28 (comma 2) del Decreto Ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009, citato nelle premesse; tale valutazione viene comunicata alla Banca d'Italia e agli specialisti stessi.

Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno «specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto. Qualora uno o più «specialisti» presentino richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non effettuino alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che presenteranno richieste superiori a quelle spettanti di diritto.

Delle operazioni relative al collocamento supplementare verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 3 dicembre 2012, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per 32 giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 3 dicembre 2012.

A fronte di tali versamenti, la Sezione di Roma della Tesoreria Provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unità di voto parlamentare 4.1.1), articolo 3, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240 (unità di voto parlamentare 2.1.3), articolo 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 2013 al 2017, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2017, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze per gli anni stessi, e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 2214 (unità di voto parlamentare 26.1) e 9502 (unità di voto parlamentare 26.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'articolo 5 del citato decreto del 26 ottobre 2012, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 26.1; codice gestionale 109), dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno finanziario 2012.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 novembre 2012

Il direttore: CANNATA

12A12763

DECRETO 29 novembre 2012.

Estensione dell'invio delle comunicazioni alle parti processuali mediante Posta Elettronica Certificata, di cui all'articolo 16, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 anche alle regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Emilia Romagna, Lazio, Puglia e Trentino-Alto Adige.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

Visto il decreto ministeriale del 26 aprile 2012, recante "Regole tecniche per l'utilizzo, nell'ambito del processo tributario, della Posta Elettronica Certificata (PEC), per le comunicazioni di cui all'articolo 16, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546", emanato in attuazione dell'articolo 39, comma 8, lettera *a)*, punto 2), del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

Visto l'articolo 10, comma 1, del citato decreto ministeriale del 26 aprile 2012, con il quale è stabilito che le disposizioni contenute nel medesimo decreto si applicano alle comunicazioni inviate da parte degli Uffici di segreteria delle Commissioni tributarie provinciali e regionali del Friuli-Venezia Giulia e dell'Umbria;

Visto l'articolo 10, comma 3, del citato decreto ministeriale del 26 aprile 2012, con il quale è stabilito che con successivi decreti del Ministero dell'economia e delle finanze sono individuati gli Uffici di segreteria delle Commissioni tributarie presso i quali sono gradualmente attivate le disposizioni contenute nel suindicato decreto;

Visto il decreto ministeriale del 26 giugno 2012, recante l'estensione delle predette regole tecniche anche agli Uffici di segreteria delle Commissioni tributarie provinciali e regionali operanti nelle regioni Lombardia, Sardegna, Sicilia e Veneto;

Visto il decreto ministeriale del 2 ottobre 2012, recante l'estensione delle predette regole tecniche anche agli Uffici di segreteria delle Commissioni tributarie provinciali e regionali operanti nelle regioni Campania, Liguria, Marche, Molise, Piemonte, Toscana e Valle d'Aosta;

Accertate le funzionalità del sistema, che consente l'invio delle comunicazioni attraverso la Posta Elettronica Certificata (PEC), in uso presso gli Uffici di Segreteria delle Commissioni tributarie provinciali e regionali operanti nelle predette regioni;

Decreta

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni contenute nel decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 26 aprile 2012, concernenti l'invio delle comunicazioni alle parti processuali mediante la Posta Elettronica Certificata, di cui all'articolo 16, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, si applicano anche agli Uffici di segreteria delle Commissioni tributarie provinciali e regionali operanti nelle seguenti regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Emilia Romagna, Lazio e Puglia, nonché alle Commissioni tributarie di primo e di secondo grado operanti sul territorio della regione autonoma Trentino-Alto Adige.

Art. 2.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il 4 dicembre 2012.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 novembre 2012

Il Capo dipartimento: BAFFI

12A12782

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERA 21 novembre 2012.

Modifiche alla delibera n. 666/08/CONS del 26 novembre 2008 in materia di catasto pubblico delle frequenze ed altre disposizioni concernenti la tenuta del registro degli operatori di comunicazione. (Delibera n. 556/12/CONS).

L'AUTORITÀ

Nella sua riunione di Consiglio del 21 novembre 2012;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo» ed, in particolare, l'art. 1, comma 6, lettera *a)*, numeri 5 e 6;

Vista la legge 5 agosto 1981, n. 416, recante «Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 250, recante «Provvidenze per l'editoria e riapertura dei termini, a favore delle imprese radiofoniche, per la dichiarazione di rinuncia agli utili di cui all'art. 9, comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, per l'accesso ai benefici di cui all'art. 11 della legge stessa»;

Visto il d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa. (Testo *A)*»;

Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come da ultimo modificato in «Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici»;

Vista la legge 27 febbraio 2009, n. 14, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti»;

Visto l'art. 5 del d.P.R. 25 novembre 2010, n. 223, ove si dispone, al comma 3, che «[i]l Dipartimento per l'informazione e l'editoria provvede a richiedere all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni relativamente alle imprese richiedenti i contributi, oltre alla regolarità dell'iscrizione al Registro degli Operatori di comunicazione (ROC), l'attestazione di conformità degli assetti societari alla normativa vigente, nonché l'attestazione dell'assenza di situazioni di controllo e/o collegamento per gli effetti di cui all'art. 3, commi 11-*ter* e 13, della legge 7 agosto 1990, n. 250, e dell'art. 1, comma 574, della legge 23 dicembre 2005, n. 266»;
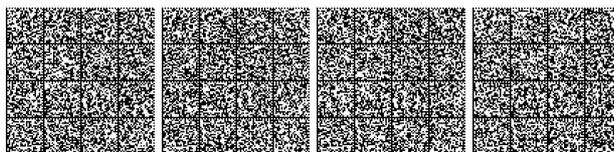
Vista la delibera n. 666/08/CONS, del 26 novembre 2008, recante «Regolamento per l'organizzazione e la tenuta del Registro degli operatori di comunicazione» e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la delibera n. 283/11/CONS, del 18 maggio 2011, recante «Modifiche ed integrazioni al regolamento di tenuta del Registro degli operatori di comunicazione. Misure applicative dell'art. 5 del d.P.R. n. 223 del 25 novembre 2010»;

Vista la delibera n. 421/11/CONS, del 22 luglio 2011, recante «Modifiche ed integrazioni alla delibera n. 283/11/CONS»;

Vista la delibera n. 44/12/CONS, del 25 gennaio 2012, recante «Modifiche alla delibera n. 666/08/CONS del 26 novembre 2008»;

Vista la delibera n. 393/12/CONS, del 4 settembre 2012, recante «Modifiche alla delibera n. 666/08/CONS del 26 novembre 2008 per l'avvio del nuovo sistema informativo automatizzato del Registro degli operatori di comunicazione»;

Vista la delibera n. 223/12/CONS del 27 aprile 2012, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 15 giugno 2012, n. 138, recante «Adozione del nuovo regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità»;

Visto il Protocollo d'intesa relativo ai rapporti di collaborazione tra l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, stipulato in data 20 settembre 2011;

Considerato che il nuovo portale del Registro degli operatori di comunicazione (ROC), avviato con la delibera n. 393/12/CONS, acquisisce dal Registro delle Imprese gli assetti proprietari ed amministrativi aggiornati alla data della comunicazione dell'operatore e che la nuova funzione di monitoraggio del sistema telematico del ROC, in fase di implementazione, consentirà, all'atto della prima comunicazione al nuovo portale, l'annotazione di tutte le variazioni depositate presso le Camere di Commercio dai soggetti iscritti e dai loro soci originando variazioni d'ufficio;

Considerato, altresì, che per i soggetti costituiti in forma di società cooperativa e per le società quotate in borsa, i cui assetti non sono depositati in Camera di Commercio, è, comunque, necessario confermare i dati già presenti all'interno del sistema del ROC ovvero comunicare soltanto le variazioni eventualmente intervenute negli assetti societari;

Considerato, inoltre, che per le società i cui assetti sono presenti nel sistema del Registro delle Imprese risulterà necessario aggiornare i dati dichiarati prima di effettuare la comunicazione al Registro degli operatori di comunicazione;

Ritenuto necessario, al fine di dar corso, per i contributi relativi all'anno 2012, agli adempimenti previsti dal predetto Protocollo d'intesa, che gli assetti delle imprese richiedenti i contributi ai sensi dell'art. 3, commi 2, 2-*bis*, 2-*ter*, 2-*quater* e dell'art. 4 della legge 7 agosto 1990, n. 250, nonché quelli di cui all'art. 153, commi 2 e 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, acquisiti tramite la comunicazione annuale, siano riferiti all'anno 2012;

Considerato che, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del d.P.R. n. 223 del 2010, le domande per la concessione di contributi di cui all'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, sono presentate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dal 1° al 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento dei contributi;

Ritenuto che, per ragioni di ordine tecnico concernenti le modalità di acquisizione degli aggiornamenti riferiti agli assetti societari 2012 attraverso il portale di Unioncamere, sia necessario individuare il termine del 31 gennaio 2013;

Considerato, peraltro, che tale termine coincide con quello previsto per la presentazione delle domande di concessione dei contributi per l'anno 2012 presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Considerato che in data 4 luglio 2012 si sono concluse su tutto il territorio nazionale le operazioni di definitivo spegnimento degli impianti televisivi in tecnica analogica;

Ritenuto opportuno di innalzare il grado di corrispondenza tra i dati dichiarati nella «Sezione Speciale del Registro relativa alle infrastrutture di diffusione site nel territorio nazionale» e le effettive condizioni di esercizio delle reti di diffusione operanti sul territorio nazionale;

Considerato, inoltre, che taluni operatori iscritti al Registro nei settori della radiodiffusione sonora e televisiva di cui all'allegato C alla delibera n. 666/08/CONS non hanno ancora aggiornato i parametri tecnici degli impianti dichiarati nella «Sezione Speciale del Registro relativa alle infrastrutture di diffusione site nel territorio nazionale» e che, pertanto, alcuni impianti televisivi analogici risultano ancora dichiarati in stato «attivo» pur essendo, all'esito del completamento sull'intero territorio nazionale delle operazioni di definitivo spegnimento degli impianti televisivi analogici, cessati o eserciti in tecnica digitale;

Ritenuto, altresì, opportuno che i soggetti iscritti titolari di impianti nella «Sezione Speciale del Registro relativa alle infrastrutture di diffusione site nel territorio nazionale» effettuino entro il 31 dicembre 2012 l'aggiornamento dei parametri tecnici degli impianti televisivi analogici ancora dichiarati in stato «attivo» e, ove necessario, della propria posizione al Registro, prevedendo che, trascorso il predetto termine, i suddetti impianti siano contrassegnati come «inattivi» con provvedimento d'ufficio, in linea con quanto previsto dall'art. 16 dell'allegato A alla delibera n. 666/08/CONS;

Considerato che la pubblica accessibilità alle principali informazioni relative agli impianti di cui alla «Sezione Speciale del Registro relativa alle infrastrutture di diffusione site nel territorio nazionale» risponde al generale principio di trasparenza nel settore delle comunicazioni;

Ritenuto, pertanto, opportuno che la «Sezione Speciale del Registro relativa alle infrastrutture di diffusione site nel territorio nazionale» preveda un accesso per il pubblico tale da consentire la consultazione dei principali dati tecnici degli impianti dichiarati in esercizio dai soggetti titolari;
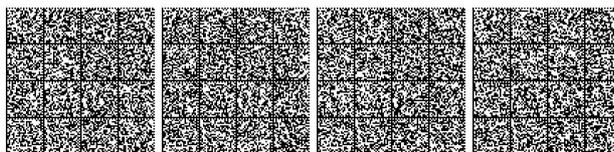
Udita la relazione del Commissario Antonio Preto, relatore ai sensi dell'art. 31 del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Art. 1.

Modifica al Regolamento del Registro degli operatori di comunicazione – allegato A alla delibera n. 666/08/CONS e successive modifiche ed integrazioni.

1. L'art. 19 dell'allegato A alla delibera n. 666/08/CONS è sostituito dal seguente:

«Art. 19 *(Pubblicazione dei dati del Registro)*. — 1. Le informazioni relative alla denominazione/ragione sociale, codice fiscale, sede legale, attività e numero ROC dei soggetti iscritti al Registro sono pubblicate sul sito web dell'Autorità.

2. Relativamente agli impianti dichiarati nella Sezione Speciale del Registro di cui al Titolo VI, sono pubblicate, sul sito web dell'Autorità, le seguenti informazioni:

a) codice impianto;

b) ragione sociale del soggetto titolare;

c) nome convenzionale dell'impianto;

d) ubicazione (comune, provincia, latitudine, longitudine, altitudine);

e) canale di trasmissione;

f) denominazione del bouquet trasmesso;

g) potenza irradiata equivalente (ERP) massima in polarizzazione H e V;

h) diagrammi di irradiazione.

3. I soggetti iscritti sono tenuti a verificare la rispondenza dei dati pubblicati, curando gli eventuali aggiornamenti degli stessi.».

2. L'art. 21 dell'allegato A alla delibera n. 666/08/CONS è sostituito dal seguente:

«Art. 21 *(Modalità di tenuta della sezione speciale)*. — 1. I soggetti esercenti l'attività di radiodiffusione sonora e televisiva su frequenze terrestri mediante impianti operanti nelle bande I-III/VHF, IV-V/UHF comunicano, attraverso i servizi telematici esposti all'indirizzo www.catastofrequenze.agcom.it ovvero nella sezione dedicata all'indirizzo www.impresainungiorno.gov.it ed in conformità agli allegati C e TEC, l'entrata in esercizio, la cessione e/o l'acquisizione, la cessazione, nonché ogni altra variazione intervenuta nei dati dichiarati, entro sessanta giorni dal verificarsi della circostanza.

2. Ciascun impianto di diffusione è registrato nella sezione speciale attraverso l'attribuzione, da parte del sistema telematico, di un identificativo alfanumerico univoco (ID impianto).

3. Ai fini dell'integrazione dei dati relativi agli impianti di radiodiffusione sonora analogica operanti nella banda 87,50-108,00 MHz e di radiodiffusione sonora digitale operanti nella banda 1452,00-1479,50 MHz, l'Autorità adotta apposita delibera concernente le modalità di comunicazione dei dati relativi a detti impianti.».

Art. 2.

Termine per le comunicazioni annuali delle imprese richiedenti i contributi per l'anno 2012

1. Le imprese che intendano richiedere, per l'anno 2012, i contributi ai sensi dell'art. 3, commi 2, 2-*bis*, 2-*ter*, 2-*quater* e dell'art. 4 della legge 7 agosto 1990, n. 250, nonché quelli di cui all'art. 153, commi 2 e 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, effettuano la comunicazione annuale entro il 31 gennaio 2013 con assetti riferiti all'anno 2012 secondo le modalità previste dall'art. 13 dell'allegato A alla delibera n. 666/08/CONS.

2. Per la comunicazione di cui al comma precedente, le imprese le cui testate siano di proprietà di soggetti diversi dall'editore sono esentate da quanto previsto dal comma 3 della sezione relativa alle «Dichiarazioni supplementari dovute dalle imprese richiedenti i contributi per l'editoria» di cui all'allegato B alla delibera n. 666/08/CONS.

Art. 3.

Aggiornamento dei dati dichiarati alla Sezione Speciale del Registro relativa alle infrastrutture di diffusione site nel territorio nazionale in esito al completamento sull'intero territorio nazionale delle operazioni di definitivo spegnimento degli impianti televisivi analogici.

1. In considerazione del completamento sull'intero territorio nazionale delle operazioni di definitivo spegnimento degli impianti televisivi operanti in tecnica analogica, i soggetti iscritti titolari di impianti nella «Sezione Speciale del Registro relativa alle infrastrutture di diffusione site nel territorio nazionale» effettuano, entro il 31 dicembre 2012, l'aggiornamento dei dati tecnico-amministrativi degli eventuali impianti televisivi analogici ancora dichiarati in stato «attivo» e, ove necessario, della propria posizione presso il Registro. Decorso tale termine, gli impianti televisivi analogici ancora dichiarati in stato «attivo» verranno contrassegnati come «inattivi» con provvedimento d'ufficio, in linea con quanto previsto dall'art. 16 dell'allegato A alla delibera n. 666/08/CONS.
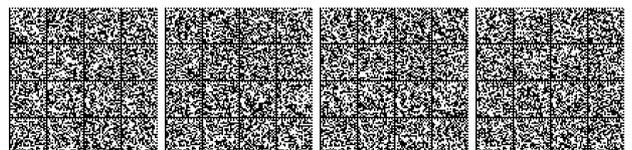
Art. 4.

Disposizioni finali

1. La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed è resa disponibile sul sito web dell'Autorità: www.agcom.it.

2. Il testo aggiornato dell'allegato A alla delibera n. 666/08/CONS, come modificato da ultimo dalla presente delibera, è reso disponibile sul sito web dell'Autorità.

3. La presente delibera entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

4. Ulteriori specifiche in ordine agli adempimenti previsti dalla presente delibera saranno rese note attraverso appositi avvisi da pubblicarsi sul sito web dell'Autorità.

Roma, 21 novembre 2012

Il presidente: CARDANI

Il commissario relatore: PRETO

12A12739

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Rabeprazolo Mylan Pharma».

Estratto determinazione n. 690/2012 del 20 novembre 2012

Medicinale: RABEPRAZOLO MYLAN PHARMA

Titolare AIC: Mylan S.p.A. - Via Vittor Pisani, 20 - 20124 Milano

Confezioni:

"10 mg compresse gastroresistenti" 14 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL

AIC n. 041543012/M (in base 10) 17MTC4 (in base 32)

"20 mg compresse gastroresistenti" 14 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL

AIC n. 041543024/M (in base 10) 17MTCJ (in base 32)

Forma farmaceutica: Compressa gastroresistente

Composizione: Ogni compressa gastroresistente contiene:

Principio attivo:

10 mg di rabeprazolo sodico, equivalenti a 9,42 mg di rabeprazolo

20 mg di rabeprazolo sodico, equivalenti a 18,85 mg di rabeprazolo

Eccipienti:

Nucleo della compressa:

Mannitolo (E421)

Magnesio ossido, leggero (E530)

Idrossipropilcellulosa

Povidone (E1201)

Magnesio stearato

Rivestimento:

Etilcellulosa (E432)

Magnesio ossido, leggero (E530)

Ipromellosa ftalato

Monogliceridi di acetilati

Talco (E553b)

Titanio diossido (E171)

Ossido di ferro giallo (E172) (per 20 mg)

Ossido di ferro rosso (E172) (per 10 mg)

Cera di carnauba

Produzione, confezionamento, controllo e rilascio dei lotti: Specifar S.A. - 1, 28 Octovriou str., Ag. Varvara, 123 51 Atene - Grecia

Confezionamento secondario: DHL Supply Chain S.p.A. - Viale delle Industrie 2, 20090 Settala (MI) - Italia

Produzione del principio attivo: Ranbaxy Laboratories Limited - Sector 18, Udyog Vihar Industrial Area Gurgaon – 122 015 Haryana - India

Indicazioni terapeutiche:

Le compresse di Rabeprazolo Mylan Pharma sono indicate per il trattamento di:

ulcera duodenale attiva

ulcera gastrica benigna attiva

malattia da reflusso gastroesofageo (MRGE) sintomatica erosiva o ulcerativa

trattamento a lungo termine della malattia da reflusso gastroesofageo (mantenimento MRGE)

trattamento sintomatico della malattia da reflusso gastroesofageo da moderata a molto grave (MRGE sintomatica)

sindrome di Zollinger-Ellison

in associazione a regimi terapeutici antibatterici adeguati per l'eradicazione di Helicobacter pylori nei pazienti con ulcera peptica

(classificazione ai fini della rimborsabilità)

Confezione

"10 mg compresse gastroresistenti" 14 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL

AIC n. 041543012/M (in base 10) 17MTC4 (in base 32)

Classe di rimborsabilità

A Nota 48

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 2,11

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 3,95

Confezione

"20 mg compresse gastroresistenti" 14 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL

AIC n. 041543024/M (in base 10) 17MTCJ (in base 32)

Classe di rimborsabilità

A Nota 48

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 3,87

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 7,25

(classificazione ai fini della fornitura)

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale RABEPRAZOLO MYLAN PHARMA è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR)

(Tutela brevettuale)

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 co. 2 del Dlgs. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

(stampati)

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto allegato alla presente determinazione.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A12609

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Rabeprazolo Pensa Pharma».

Estratto determinazione n. 691/2012 del 20 novembre 2012

Medicinale: RABEPRAZOLO PENSA PHARMA

Titolare AIC: Pensa Pharma S.p.a. - Via Ippolito Rosellini, 12 - 20124 Milano

Confezioni:

"10 mg compresse gastroresistenti" 14 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL

AIC n. 041541018/M (in base 10) 17MRDU (in base 32)

"20 mg compresse gastroresistenti" 14 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL

AIC n. 041541020/M (in base 10) 17MRDW (in base 32)

"10 mg compresse gastroresistenti" 28 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL

AIC n. 041541032/M (in base 10) 17MRF8 (in base 32)

"20 mg compresse gastroresistenti" 28 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL

AIC n. 041541044/M (in base 10) 17MRFN (in base 32)

Forma farmaceutica: Compresse gastroresistenti.

Composizione: Ogni compressa gastroresistente contiene:

Principio attivo:

10 mg di rabeprazolo sodico, equivalenti a 9,42 mg di rabeprazolo.

20 mg di rabeprazolo sodico, equivalenti a 18,85 mg di rabeprazolo.

Eccipienti:

Nucleo della compressa:

Mannitolo (E421)

Magnesio ossido, leggero (E530)

Idrossipropilcellulosa

Povidone (E1201)

Magnesio stearato

Rivestimento della compressa:

Etilcellulosa (E462)

Magnesio ossido, leggero (E530)

Ipromellosa ftalato

Monogliceridi diacetilati

Talco (E553b)

Titanio diossido (E171)

Ossido di ferro giallo (E172) (per il 20 mg)

Ossido di ferro rosso (E172) (per il 10 mg)

Cera carnauba

Produzione, confezionamento, controllo lotti, rilascio lotti: Specifar S.A. - 1, 28 Octroviou str., Ag. Varvara, 12351 Atene - Grecia

Confezionamento secondario: S.C.F. S.n. c. di Giovenzana Roberto e Pelizzola Mirko Claudio - Via F. Barbarossa 7, 26824 Cavenago D'Adda (LO) - Italia

Produzione principio attivo: Ranbaxy Laboratories Limited - Toansa, 144 533, Punjab - India

Indicazioni terapeutiche: RABEPRAZOLO PENSA PHARMA compresse è indicato per il trattamento di:

ulcera duodenale attiva,

ulcera gastrica benigna attiva,

malattia da reflusso gastroesofageo (MRGE) sintomatica erosiva o ulcerativa

terapia a lungo termine della malattia da reflusso gastroesofageo (terapia di mantenimento della MRGE),

trattamento sintomatico della malattia da reflusso gastroesofageo da moderata a molto severa (MRGE sintomatica),

sindrome di Zollinger-Ellison,

eradicazione dell'infezione da Helicobacter pylori in associazione ad appropriati regimi terapeutici antibatterici in pazienti con ulcera peptica.

(classificazione ai fini della rimborsabilità)

Confezione

"10 mg compresse gastroresistenti" 14 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL

AIC n. 041541018/M (in base 10) 17MRDU (in base 32)

Classe di rimborsabilità

A (nota 48)

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 2,11

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 3,95

Confezione

"20 mg compresse gastroresistenti" 14 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL

AIC n. 041541020/M (in base 10) 17MRDW (in base 32)

Classe di rimborsabilità

A (nota 48)

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 3,87

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 7,25

(classificazione ai fini della fornitura)

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale RABEPRAZOLO PENSA PHARMA è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

(Tutela brevettuale)

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 co.2 del Dlgs. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

(stampati)

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto allegato alla presente determinazione.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A12610

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Tracturyl».

Estratto determinazione n. 692/2012 del 20 novembre 2012

Medicinale: TRACTURYL

Titolare AIC: Chemi S.p.a. - Via dei Lavoratori 54 - 20092 Cinisello Balsamo (Milano)

Confezioni:

"3 g granulato per soluzione orale" 1 bustina CA/PE/AL/PE

AIC n. 040632010/M (in base 10) 16RZQB (in base 32)

"3 g granulato per soluzione orale" 2 bustine CA/PE/AL/PE

AIC n. 040632022/M (in base 10) 16RZQQ (in base 32)

Forma farmaceutica: Granulato per soluzione orale di colore bianco o biancastro.

Composizione: Ogni bustina contiene:

Principio attivo:

3 g di fosfomicina (come fosfomicina trometamolo 5,631 *g)*.

Eccipienti:

Saccarina sodica (E954)

Saccarosio

Calcio idrossido (E526)

Aroma arancio (contiene: maltodestrina, destrosio, gomma arabica (E414), Giallo tramonto FCF (E 110), Idrossianisolo butilato BHA (E320)).

Produzione, confezionamento, controllo lotti, rilascio lotti: SPECIAL PRODUCT'S LINE S.p.A. - Via Campobello, 15, 00040 Pomezia (Roma) Italia

Produzione principio attivo: Industrias GMB - SA. Circumvallaciò, 4, Poligon. Industiral Ca n Eastapè, 08755 Castellbisbal (Barcellona) - Spagna

Indicazioni terapeutiche:

Cistite batterica acuta, episodi acuti di cistiti batteriche recidivanti, sindrome uretro-vescicale acuta batterica, uretrite batterica aspecifica.

Batteriuria significativa asintomatica (gravidanza).

Infezioni delle vie urinarie post-operatorie.

Profilassi delle infezioni delle vie urinarie negli interventi chirurgici e nelle manovre diagnostiche transuretrali.

Si devono tenere in considerazione le linee guida ufficiali sull'uso appropriato degli agenti antibatterici.

(classificazione ai fini della rimborsabilità)

Confezione

"3 g granulato per soluzione orale" 1 bustina CA/PE/AL/PE

AIC n. 040632010/M (in base 10) 16RZQB (in base 32)

Classe di rimborsabilità: A

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 2,40

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 4,50

Confezione

"3 g granulato per soluzione orale" 2 bustine CA/PE/AL/PE

AIC n. 040632022/M (in base 10) 16RZQQ (in base 32)

Classe di rimborsabilità: A

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 3,99

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 7,49

(classificazione ai fini della fornitura)

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale TRACTURYL è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

(stampati)

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto allegato alla presente determinazione.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A12611

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Cefixima Doc Generici».

Estratto determinazione n. 680/2012 del 20 novembre 2012

Medicinale: CEFIXIMA DOC Generici

Titolare AIC: DOC Generici S.r.l - Via Manuzio 7 - 20124 Milano - Italia

Confezione

"400 mg compresse rivestite con film" 5 compresse in blister PVC/PA/AL/PVC/AL

AIC n. 042117010/M (in base 10) 1859WL (in base 32)

Forma farmaceutica: Compresse rivestite con film.

Composizione: Ogni compressa rivestita con film contiene:

Principio attivo:

400 mg di cefixima (equivalente a 447,68 mg di cefixima in forma triidrata).

Eccipienti:

Nucleo della compressa:

Calcio idrogeno fosfato, anidro

Amido pregelatinizzato

Idrossipropilcellulosa

Cellulosa microcristallina

Magnesio stearato

Rivestimento della compressa:

Polivinil alcol parzialmente idrolizzato

Titanio diossido

Talco

Lecitina di soia

Gomma xantano

Controllo e rilascio lotti: APL Swift Services (Malta) Limited - HF26, Hal Far Industrial Estate, Hal Far, Birzebbugia, BBG 3000 - Malta

Produzione, confezionamento: Aurobindo Pharma Ltd - Unit VI, Survey N. 329/39 & 329/47, Chitkul village, Patancheru Mandal, Medak District, Andhra Pradesh - India

Confezionamento secondario: SEGETRA S.A.S. Via Milano 85 - San Colombano al Lambro (MI) - Italia

Produttore principio attivo: Aurobindo Pharma Limited Unit I, Survey Nos. 388 & 389, Borpatla Village, Hatnoora Mandal, Medak District, Andhra Pradesh, India

Indicazioni terapeutiche: CEFIXIMA DOC Generici è indicata nel trattamento delle seguenti infezioni quando sostenute da microrganismi sensibili:

- esacerbazioni acute della bronchite cronica,
- polmoniti acquisite in comunità,
- infezioni delle basse vie urinarie,
- pielonefriti non complicate,
- uretriti gonococciche non complicate, cerviciti o proctiti.

CEFIXIMA DOC Generici può essere utilizzata anche per la cura di:

- otiti medie,
- sinusiti,
- faringiti,

quando l'agente patogeno è noto o si sospetti essere resistente agli altri agenti antibatterici di uso comune o l'insuccesso del trattamento con altri agenti antibatterici di uso comune può causare un rischio significativo.

Va tenuta in considerazione la linea guida ufficiale sull'uso appropriato degli agenti antibatterici.

Art. 2.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione

"400 mg compresse rivestite con film" 5 compresse in blister PVC/PA/AL/PVC/AL

AIC n. 042117010/M (in base 10) 1859WL (in base 32)

Classe di rimborsabilità: A

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 5,95

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 11,16

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale CEFIXIMA DOC Generici è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

(stampati)

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto allegato alla presente determinazione.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A12612

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Colfinair».

Estratto determinazione n. 681/2012 del 20 novembre 2012

Medicinale: COLFINAIR

Titolare AIC: PARI Pharma GmbH - Moosstrasse 3 - 82319 Starnberg - Germania

Confezioni:

"1 milione UI polvere per soluzione per nebulizzatore" 56 flaconcini polvere + nebulizzatore + 60 flaconcini soluzione salina 0,9%

AIC n. 040651010/M (in base 10) 16SL82 (in base 32)

"2 milioni UI polvere per soluzione per nebulizzatore" 56 flaconcini polvere + nebulizzatore + 60 flaconcini soluzione salina 0,9%

AIC n. 040651022/M (in base 10) 16SL8G (in base 32)

Forma farmaceutica: Polvere per soluzione per nebulizzatore

Composizione: Ogni flaconcino da 10 ml contiene:

Principio attivo:

1 milione di Unità Internazionali che equivalgono a 80 mg di colistimetato sodico (CMS)

2 milioni di Unità Internazionali che equivalgono a 160 mg di colistimetato sodico (CMS)

Eccipienti: Nessuno

Rilascio dei lotti: PARI PHARMA GmbH - Moosstrasse 3, 82319 Starnberg - Germania

Sito produttivo: Lochhamer Schlag 21, 82166 Gräfelfing - Germania

Controllo, confezionamento secondario: Temmler Werke GmbH Weihenstephaner Str. 28, 81673 München - Germania

Produzione, produzione del principio attivo: XELLIA PHARMACEUTICALS APS - Dalslandsgade 11, 2300 Copenhagen S - Danimarca

Indicazioni terapeutiche: Colfinair è indicato nel trattamento per inalazione di infezioni polmonari dovute a Pseudomonas aeruginosa in pazienti con fibrosi cistica (FC).

Deve essere prestata attenzione alla linea guida ufficiale riguardante l'uso appropriato di agenti antibatterici.

(classificazione ai fini della rimborsabilità)

Confezione

"1 milione UI polvere per soluzione per nebulizzatore" 56 flaconcini polvere + nebulizzatore + 60 flaconcini soluzione salina 0,9%

AIC n. 040651010/M (in base 10) 16SL82 (in base 32)

Classe di rimborsabilità: C

Confezione

"2 milioni UI polvere per soluzione per nebulizzatore" 56 flaconcini polvere + nebulizzatore + 60 flaconcini soluzione salina 0,9%

AIC n. 040651022/M (in base 10) 16SL8G (in base 32)

Classe di rimborsabilità: C

(classificazione ai fini della fornitura)

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale COLFINAIR è la seguente: Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti – Internista, Infettivologo, Pneumologo, Pediatra (RNRL)

(stampati)

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto allegato alla presente determinazione.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A12613

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Desloratadina Mylan Generics».

Estratto determinazione n. 682/2012 del 20 novembre 2012

Medicinale: DESLORATADINA MYLAN GENERICS

Titolare AIC: Mylan S.p.A. - Via Vittor Pisani, 20 - 20124 Milano

Confezioni

"5 mg compresse rivestite con film" 2 compresse in blister AL/PVC/ACLAR

AIC n. 041081011/M (in base 10) 175Q5M (in base 32)

"5 mg compresse rivestite con film" 3 compresse in blister AL/PVC/ACLAR

AIC n. 041081023/M (in base 10) 175Q5Z (in base 32)

"5 mg compresse rivestite con film" 5 compresse in blister AL/PVC/ACLAR

AIC n. 041081035/M (in base 10) 175Q6C (in base 32)

"5 mg compresse rivestite con film" 7 compresse in blister AL/PVC/ACLAR

AIC n. 041081047/M (in base 10) 175Q6R (in base 32)

"5 mg compresse rivestite con film" 10 compresse in blister AL/PVC/ACLAR

AIC n. 041081050/M (in base 10) 175Q6U (in base 32)

"5 mg compresse rivestite con film" 15 compresse in blister AL/PVC/ACLAR

AIC n. 041081062/M (in base 10) 175Q76 (in base 32)

"5 mg compresse rivestite con film" 20 compresse in blister AL/PVC/ACLAR

AIC n. 041081074/M (in base 10) 175Q7L (in base 32)

"5 mg compresse rivestite con film" 30 compresse in blister AL/PVC/ACLAR

AIC n. 041081086/M (in base 10) 175Q7Y (in base 32)

"5 mg compresse rivestite con film" 50 compresse in blister AL/PVC/ACLAR

AIC n. 041081098/M (in base 10) 175Q8B (in base 32)

"5 mg compresse rivestite con film" 60 compresse in blister AL/PVC/ACLAR

AIC n. 041081100/M (in base 10) 175Q8D (in base 32)

"5 mg compresse rivestite con film" 90 compresse in blister AL/PVC/ACLAR

AIC n. 041081112/M (in base 10) 175Q8S (in base 32)

"5 mg compresse rivestite con film" 100 compresse in blister AL/PVC/ACLAR

AIC n. 041081124/M (in base 10) 175Q94 (in base 32)

Forma farmaceutica: Compressa rivestita con film.

Composizione: Ogni compressa contiene:

Principio attivo: 5 mg di desloratadina.

Eccipienti:

Nucleo della compressa:

Magnesio stearato

Sodio laurilsolfato

Silice colloidale anidra

Cellulosa microcristallina

Amido di mais pregelatinizzato.

Rivestimento della compressa:

Alcool polivinilico

Titanio diossido (E171)

Macrogol 3350

Talco purificato (E553b)

Lacca di alluminio indaco carminio (E132)

Lacca di alluminio giallo tramonto (E110)

Produzione, confezionamento, controllo, rilascio: McDermott Laboratories Limited trading as Gerard Laboratories - 35/36 Baldoyle Industrial Estate, Grange Road, Dublin 13 - Irlanda

Rilascio: Generics [UK] Ltd - Station Close, Potters Bar, Hertfordshire, EN6 1TL - Regno Unito

Confezionamento secondario:

DHL Supply Chain (Italy) S.p.A. - Viale Delle Industrie, 2 - 20090 Settala (MI) - Italia

Mylan S.A.S (Meyzieu) - Zac des Gaulnes, 360 Avenue Henri Schneider, 69330 Meyzieu - Francia

Produzione principio attivo: Mylan Laboratories Ltd. - (Unit 7), 14, 99 & 100, IDA, Pashamylaram Phase - II, Pantancheru, Medak District - 502 307, Andhra Pradesh - India

Indicazioni terapeutiche: Desloratadina Mylan Generics è indicata per ottenere sollievo dai sintomi associati a:

- rinite allergica
- orticaria

(classificazione ai fini della rimborsabilità)

Confezione

"5 mg compresse rivestite con film" 20 compresse in blister AL/PVC/ACLAR

AIC n. 041081074/M (in base 10) 175Q7L (in base 32)

Classe di rimborsabilità

A (nota 89)

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 2,68

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 5,02

(classificazione ai fini della fornitura)

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale DESLORATADINA MYLAN GENERICS è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

(Tutela brevettuale)

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 co. 2 del Dlgs. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

(stampati)

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto allegato alla presente determinazione.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A12614

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ecutol».

Estratto determinazione n. 683/2012 del 20 novembre 2012

Medicinale: ECUTOL.

Titolare A.I.C.: Ecupharma s.r.l. - Via Mazzini, 20 - 20123 Milano - Italia.

Confezione:

«0,05 mg/ml + 5,0 mg/ml collirio, soluzione» 1 flacone contagocce in LDPE da 2,5 ml;

A.I.C. n. 040769010/M (in base 10) 16W5HL (in base 32).

Confezione:

«0,05 mg/ml + 5,0 mg/ml collirio, soluzione» 3 flaconi contagocce in LDPE da 2,5 ml;

A.I.C. n. 040769022/M (in base 10) 16W5HY (in base 32).

Confezione:

«0,05 mg/ml + 5,0 mg/ml collirio, soluzione» 6 flaconi contagocce in LDPE da 2,5 ml.

A.I.C. n. 040769034/M (in base 10) 16W5JB (in base 32).

Forma farmaceutica: Collirio, soluzione.

Composizione: Ogni ml di soluzione contiene:

Principio attivo:

50 microgrammi di latanoprost e 6,8 mg di timololo maleato, equivalenti a 5 mg di timololo.

Composizione:

2,5 ml di collirio, soluzione (contenuto di un flacone contagocce) contiene:

Principio attivo:

125 microgrammi di latanoprost e 17 mg di timololo maleato, equivalente a 12,5 mg di timololo.

Eccipienti:

Sodio cloruro

Benzalconio cloruro

Sodio diidrogeno fosfato monoidrato

Sodio fostato dibasico anidro

Acido cloridrico 0,1 N (per l'aggiustamento del pH a 6.0)

Sodio idrossido 0,1 N (per l'aggiustamento del pH a 6.0)

Acqua per preparazioni iniettabili

Produzione, confezionamento, controllo, rilascio:

Rafarm S.A. - Thesi Pousi-Hatzi Agiou Louka, Postbox 37, Postal Code 19002, Paiania Attika, Athens - Grecia.

Produzione principio attivo (latanoprost):

Yonsung Fine Chemical Co., Ltd. - 129-9 Suchon-Ri Jangan-Myeon, Hwaseong-Si, Gyeongi-Do, 445-944 - Repubblica di Corea.

Produzione principio attivo (timololo):

Excella GmbH - Nürnberger Str. 12, 90537 Feucht - Germania.

Indicazioni terapeutiche: Riduzione della pressione intraoculare (PIO) in pazienti con glaucoma ad angolo aperto e in pazienti con ipertensione oculare, che non rispondono sufficientemente ai beta-bloccanti per uso topico o agli analoghi di prostaglandine.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezione:

«0,05 mg/ml + 5,0 mg/ml collirio, soluzione» 1 flacone contagocce in LDPE da 2,5 ml;

A.I.C. n. 040769010/M (in base 10) 16W5HL (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 8,31.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 15,59.

Classificazione ai fini della fornitura.

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale ECUTOL è la seguente:

medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Tutela brevettuale.

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Stampati.

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto allegato alla presente determinazione.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A12615

MINISTERO DELLA SALUTE

Attribuzione del numero identificativo nazionale (N.I.N.) e regime di dispensazione del medicinale per uso veterinario «Suvaxyn Pcv».

Provvedimento n. 850 del 5 novembre 2012

Registrazione mediante Procedura Centralizzata.

Attribuzione e conferma Numero Identificativo Nazionale (N.I.N.) e regime di dispensazione.

Nuovo titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio: Pfizer Limited - Sandwich Regno Unito.

Nuovo rappresentante per l'Italia: Pfizer Italia srl.

Specialità medicinale: SUVAXYN PCV.

Confezioni autorizzate:

	NIN	N. procedura europea
scatola 1 bottiglia 20 ml (10 dosi)	104208018	EU/2/09/099/001
scatola 1 bottiglia 100 ml (50 dosi)	104208020	EU/2/09/099/002
scatola 1 bottiglia 250 ml (125 dosi)	104208032	EU/2/09/099/003
scatola 10 bottiglie 20 ml (10 dosi)	104208044	EU/2/09/099/004
scatola 10 bottiglie 100 ml (50 dosi)	104208057	EU/2/09/099/005
scatola 10 bottiglie 250 ml (125 dosi)	104208069	EU/2/09/099/006

Regime di dispensazione: da vendere dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Le confezioni del prodotto in oggetto devono essere poste in commercio così come autorizzate dalla Commissione Europea in data 10 ottobre 2012 C(2012)7205 (http://ec.europa.eu/health/documents/community-register/html/alfvreg.htm) con i numeri identificativi nazionali attribuiti da questa Amministrazione e con il regime di dispensazione indicato.

Il presente provvedimento ha valenza dalla data della decisione della Commissione Europea.

12A12606

Attribuzione del numero identificativo nazionale (N.I.N.) e regime di dispensazione del medicinale per uso veterinario «Dexdomitor».

Provvedimento n. 849 del 5 novembre 2012

Specialità medicinale: DEXDOMITOR.

Registrazione mediante Procedura Centralizzata.

Attribuzione Numero Identificativo Nazionale (N.I.N) e regime di dispensazione.

Titolare A.I.C.: Orion Corporation Orion Pharma Turku, Finland.

Confezioni autorizzate:	NIN	Procedura europea
0,1 mg/ml 1 flacone da 20 ml (15 ml)	103300036	EU/2/02/033/003
0,1 mg /ml 10 flaconi da 20 ml	103300048	EU/2/02/033/004

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile - uso e detenzione esclusivo del medico veterinario.

Le confezioni dei prodotti in oggetto devono essere poste in commercio così come autorizzate in data 3 settembre 2012 dalla Commissione Europea C(2012)6135 (http://ec.europa.eu/health/documents/community-register/html/alfvreg.htm) con i numeri identificativi nazionali attribuiti da questa Amministrazione e con il regime di dispensazione indicato.

Il presente provvedimento ha valenza dalla data della decisione della Commissione Europea.

12A12607

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Linee di indirizzo del 27 novembre 2012 concernenti la presentazione di progetti sperimentali da parte delle associazioni di promozione sociale.

In data 27 novembre 2012 sono state pubblicate sul sito istituzionale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali www.lavoro.gov.it, le Linee di Indirizzo del 27 novembre 2012, a firma del Sottosegretario Maria Cecilia Guerra, concernenti la presentazione di progetti sperimentali da parte delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri di cui all'art. 7 della legge 7 dicembre 2000 n. 383, nonchè per assicurare il sostegno ad iniziative formative e di informatizzazione, di cui all'art. 12, comma 3, lett. *d)* e lett. *f)* della suddetta legge.

12A12690

Direttiva riguardante le Linee per la presentazione di progetti sperimentali di volontariato di indirizzo, annualità 2012

In data 27 novembre 2012 è stata pubblicata sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali www.lavoro.gov.it, la direttiva riguardante le linee di indirizzo, a firma, in pari data, del Sottosegretario Maria Cecilia Guerra, per la presentazione di progetti sperimentali di volontariato di cui all'art. 12, comma 1, lettera *d)* della legge 11 agosto 1991, n. 266.

Si precisa che le organizzazioni di volontariato che intendono partecipare, devono essere legalmente costituite da almeno due anni alla data di pubblicazione del presente comunicato e/o avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e iscritte ai registri regionali/provinciali del volontariato ai sensi della legge 266 del 1991.

12A12691

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Comunicato relativo al decreto 18 ottobre 2011, recante: «Determinazione dei comuni appartenenti a ciascun ambito territoriale del settore della distribuzione del gas naturale.».

Nel decreto citato in epigrafe, pubblicato nel supplemento ordinario n. 225, alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 252 del 28 ottobre 2011, nell'allegato 1, alla pag. 49, nella tabella di sinistra, relativa ai Comuni nell'ambito Monza e Brianza 2 - Ovest, la riga "108018 Ceriano Laghetto MB" deve ritenersi espunta e collocata alla pag. 29, alla fine della tabella di destra, relativa ai Comuni dell'ambito Milano 2 - Provincia Nord-Ovest.

Inoltre, sempre nell'allegato 1, alla pag. 63, nella tabella di sinistra, relativa ai Comuni dell'ambito Padova 2 - Euganei e Ovest, la riga "028005 Arquà Petrarca PD" deve ritenersi espunta ed inserita alla pag. 57, nella tabella di destra relativa ai Comuni dell'ambito Vicenza 1 - Città di Vicenza e Sud-Est, tra le righe "024121 Zovencedo VI" e "028031 Cinto Euganeo PD".

12A12660

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E LA SEMPLIFICAZIONE

Comunicato relativo al decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre 2012, recante: «Elenco delle rilevazioni statistiche rientranti nel Programma statistico nazionale, triennio 2011-2013 - Aggiornamento 2012-2013, per le quali sussiste l'obbligo dei soggetti privati di fornire i dati e le notizie che siano loro richiesti, a norma dell'articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322» e al decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre 2012, recante: «Elenco delle rilevazioni statistiche rientranti nel Programma statistico nazionale, triennio 2011-2013 - Aggiornamento 2012-2013, per le quali per l'anno 2012, la mancata fornitura dei dati configura violazione dell'obbligo di risposta, a norma dell'articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322».

Si comunica che nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 267, del 15 novembre 2012, gli elenchi allegati, rispettivamente, al decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre 2012, recante: «Elenco delle rilevazioni statistiche rientranti nel Programma statistico nazionale, triennio 2011-2013 - Aggiornamento 2012-2013, per le quali sussiste l'obbligo dei soggetti privati di fornire i dati e le notizie che siano loro richiesti, a norma dell'art. 7 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322» e al decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre 2012, recante: «Elenco delle rilevazioni statistiche rientranti nel Programma statistico nazionale, triennio 2011-2013 - Aggiornamento 2012-2013, per le quali per l'anno 2012, la mancata fornitura dei dati configura violazione dell'obbligo di risposta, a norma dell'art. 7 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322», per mero errore materiale, non sono stati allegati correttamente al relativo decreto.

Pertanto l'allegato denominato "Elenco dei lavori (Sdi e *Sda)* compresi nel Psn 2011-2013 Aggiornamento 2012-2013 per i quali la mancata fornitura dei dati configura violazione dell'obbligo di risposta (art. 3, comma 74, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 - Legge finanziaria per il 2008) - Anno 2012", deve intendersi allegato al decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre 2012, recante «Elenco delle rilevazioni statistiche rientranti nel Programma statistico nazionale, triennio 2011-2013 - Aggiornamento 2012-2013, per le quali per l'anno 2012, la mancata fornitura dei dati configura violazione dell'obbligo di risposta, a norma dell'art. 7 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322» e l'allegato denominato "Elenco delle rilevazioni rientranti del Psn 2011- 2013 - aggiornamento 2012 - 2013 che comportano obbligo di risposta da parte dei soggetti privati, a norma dell'art. 7 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322", deve intendersi, invece, riferito al decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre 2012, recante «Elenco delle rilevazioni statistiche rientranti nel Programma statistico nazionale, triennio 2011-2013 - Aggiornamento 2012-2013, per le quali sussiste l'obbligo dei soggetti privati di fornire i dati e le notizie che siano loro richiesti, a norma dell'art. 7 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322».

12A12668

MARCO MANCINETTI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2012-GU1-282) Roma, 2012 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.
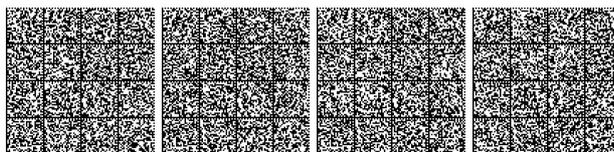
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 128,06)**	- annuale	€ **300,00**
*(di cui spese di spedizione € 73,81)**	- semestrale	€ **165,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 39,73)**	- annuale	€ **86,00**
*(di cui spese di spedizione € 20,77)**	- semestrale	€ **55,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00 (€ 0,83+ IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 21%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potrannno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00